

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1873

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Presentazione della relazione sullo schema di legge per proroga delle iscrizioni ipotecarie nelle provincie venete e mantovana.* — *Annunzio della morte di Alessandro Manzoni e cenni del presidente in omaggio dell'estinto* — *Il ministro per l'istruzione pubblica aggiunge parole di compianto, attestando il lutto nazionale* — *Approvazione di una proposta formulata dal deputato Massari in cui si esprime il cordoglio degl'Italiani.* — *Seguito della discussione dello schema di legge per la soppressione delle corporazioni religiose* — *Un emendamento del deputato Mancini all'articolo 6, oppugnato dal relatore Restelli, e dal ministro di grazia e giustizia, e sostenuto dal deputato Zanardelli, è respinto* — *Aggiunta del deputato Pescatore al 7°, approvata* — *Emendamento del deputato Cencelli all'8°, rinviato* — *Emendamento Mancini all'8°* — *In seguito ad obiezioni dei deputati Raeli e Restelli l'articolo è sospeso* — *Dopo osservazioni dei deputati Mancini, Cencelli, Restelli, Cadolini e il ministro l'articolo 9 è approvato* — *Emendamento del deputato Barazzuoli all'articolo 13, per la soppressione delle collegiate e dei benefici semplici* — *Opposizioni ad esso del ministro e dei deputati Toscanelli, Mari e Pisanelli, e parole in favore dei deputati Mancini e Zanardelli* — *Approvazione della prima parte dell'articolo proposta dal ministro, e quindi della seconda del Ministero e della Giunta* — *Il deputato Barazzuoli ritira le rimanenti parti della sua proposta, e il deputato Mancini ne rinvia un'altra sua* — *Approvazione dell'intero articolo 13.*

La seduta è aperta all'una pomeridiana.

BERTEA, segretario, legge i processi verbali delle due tornate precedenti, che sono approvati; ed espone il seguente sunto di petizioni:

720. I sindaci dei comuni di Truccazzano, Masate, Inzago e Pozzuolo Martesana, provincia di Milano, unitamente ad altri elettori dei medesimi comuni espongono molti gravi inconvenienti che si verificano nell'applicazione dell'imposta sulla ricchezza mobile, specialmente per ciò che riguarda la conduzione dei fondi rurali, e propongono il modo di far cessare tali inconvenienti mediante modificazioni da introdursi nella legge e nei regolamenti che concernono l'imposta medesima.

721. Verduchi Luigi, già vice-brigadiere nei genarmi pontifici e quindi emigrato politico, invoca l'applicazione a suo favore delle disposizioni legislative a cui gli danno diritto i servizi prestati.

722. I Capitoli delle cattedrali di Milano, di Lodi, di Bergamo e di Nocera Umbra, invocando un nuovo attento ed imparziale esame degli argomenti dedotti nell'*Appello al Parlamento*, domandano che nella discussione dell'articolo 22 del progetto di legge per la estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose si tenga almeno conto delle osservazioni fatte e vengano adottati i provvedimenti dai Capitoli richiesti.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Villa-Pernice ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

VILLA-PERNICE. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione n° 722, colla quale il Capitolo metropolitano di Milano domanda che sia migliorata la condizione di quel Capitolo cattedrale e siano introdotte modificazioni con maggiore ampiezza di provvedimenti all'articolo 22 della legge che si sta discutendo.

Prego quindi che sia dichiarata d'urgenza e che venga, come di pratica, trasmessa alla Commissione che riferisce sull'anzidetto progetto di legge.

(La Camera acconsente.)

TASCA. La stessa raccomandazione faccio io per la petizione allo stesso numero mandata dal Capitolo cattedrale di Bergamo.

E siccome io credo che insieme con tutte le altre verrà pure trasmessa alla Commissione sulle corporazioni religiose, così io mi permetto di pregare anche la Commissione di volerle ben considerare, persuaso, come sono, che i motivi in essa esposti varranno certamente a modificare la sua prima proposta e quindi forse ad accettare quelle proposte che potranno ve-

nirle fatte per la modificazione dell'articolo 22 della legge.

(La Camera consente.)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Varè a presentare una relazione.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

VARÈ, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per la proroga del termine alla rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nelle provincie venete e di Mantova (*V. Stampato n° 234-A*)

Ricordo alla Camera che già per domanda dell'onorevole guardasigilli, questo progetto fu dichiarato di urgenza.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Hanno chiesto un congedo, per motivi di pubblico servizio, l'onorevole Bettoni di giorni 20; per affari particolari, l'onorevole Pecile di giorni 8; l'onorevole Luscia di giorni 30; l'onorevole Legnazzi di un mese; l'onorevole Lovatelli di 10 giorni.

(Sono accordati.)

ANNUNZIO DELLA MORTE DI ALESSANDRO MANZONI.

PRESIDENTE. Ieri, a tarda notte, mi è pervenuto il seguente telegramma:

« Il sindaco di Milano partecipa a V. E. la dolorosa notizia della morte di Alessandro Manzoni avvenuta oggi alle 6 pomeridiane.

« BELINZAGHI. »

La morte di cui ci è data notizia è grande sventura per l'intera nazione, ed è pure doveroso che in questo recinto dove siedono i suoi rappresentanti echeggi il primo accento di amarezza e di rimpianto.

Alessandro Manzoni, non è più; *tanto nomini nullum par elogium*, niun elogio potrebbe pareggiare la grandezza di tanto nome, niuna parola troverei bastevole a tanto ufficio. Il genio d'Italia piange oggi sulla salma di Alessandro Manzoni; Milano, la sua città natale, raccolta a mestizia, le tributa l'ultimo segno di onoranza, di affetto, e la venerazione di tutto un popolo, la accompagna nella tomba che sta per rinchiuderla. Con Alessandro Manzoni l'Italia ha perduto una grande sua gloria, il più grande cultore della sua unità nazionale, l'esempio più elevato e più raro delle più rare e più elevate virtù; ma non sarà mai perduto il sublime retaggio ch'egli ha lasciato alla sua patria, non sarà mai offuscato lo splendore del suo nome, e il culto di ammirazione che lascia in ogni cuore italiano non sarà mai spento sinchè vive l'Italia. (*Voci di viva approvazione*)

Onorevoli colleghi, la memoria dell'Uomo la di cui perdita contrista oggi l'animo nostro, ci sia di stimolo ad amare sempre più caldamente la patria nostra, e dallo stesso nostro sentimento di cordoglio prendiamo conforto a sperare di poterla far prospera e grande. (*Voci generali di viva approvazione*)

È stata presentata la seguente risoluzione:

« La Camera, interpretando i sentimenti della nazione, esprime il suo cordoglio per la morte di Alessandro Manzoni e passa all'ordine del giorno. »

Sono sottoscritti gli onorevoli Massari, Beltrami, Guerrieri-Gonzaga, Pisanelli, Tenca, Tegas, Frizzi, Coppino, Ferrari, Nicotera, Ferracciu, Del Zio, Bonfadini, Monzani...

Molte voci dalle varie parti. Tutti! tutti!

PRESIDENTE. Questa risoluzione non ha bisogno di alcuna dichiarazione. La pongo ai voti...

SCIALOJA, ministro per l'istruzione pubblica. Sorgo da parte del Governo per dichiarare che con tutto l'animo il Ministero si associa a questa manifestazione verso l'uomo grande che è ora mancato all'Italia nostra.

Come diceva testè l'onorevole presidente, a fronte di certe grandezze, ogni elogio vien meno, e la morte di Alessandro Manzoni tutta Italia considera come una pubblica sventura. Una sola cosa può consolarci, ed è che quel venerando vecchio dichiarava ad un suo e mio amico, che pochi giorni or sono gli recava la mia parte di tenue ricordo, egli disse che si sentiva avvicinare alla tomba pieno l'animo di soddisfazione e di contento, perchè vedeva verificato quello che era da lui considerato come un poetico sogno dorato della vita sua, l'unità d'Italia. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la risoluzione della quale ho data testè lettura.

(È approvata all'unanimità.)

DEL ZIO. Proporrei che, a rendere più solenne il lutto nazionale, la Camera volesse prendere parte alla cerimonia funebre che avrà luogo in Milano.

PRESIDENTE. Onorevole Del Zio, non si sa ancora in qual giorno ed in quale ora avrà luogo l'accompagnamento della salma dell'illustre Manzoni. Si è telegrafato a Milano per avere notizie precise. Se mai si potrà conoscere che una deputazione della Camera possa giungere in tempo, sarà soddisfatto il desiderio dell'onorevole Del Zio, che è certamente diviso da tutta la Camera.

DEL ZIO. Va bene.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni reli-

giose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici.

La discussione è rimasta all'articolo 6.

Avverto la Camera che la numerazione del progetto ministeriale rimane per ora inalterata, salvo poi a ritoccarla.

« Art. 6. Una Giunta composta di tre membri, nominati per decreto reale sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, sentito il Consiglio dei ministri, attenderà alla liquidazione ed alla conversione dei beni, invigilerà all'amministrazione temporanea dei medesimi, provvederà all'assegnazione delle rendite e farà quanto altro è prescritto dalla presente legge o potrà occorrere alla sua esecuzione.

« Essa prenderà il nome di *Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma*, ed eserciterà il suo ufficio sotto la vigilanza di una Commissione composta nel modo e con le facoltà indicate all'articolo 26 della legge del 7 luglio 1866. Di questa Commissione faranno parte anche due membri del Consiglio provinciale di Roma nominati dal Consiglio stesso.

« La Giunta per l'esecuzione della presente legge potrà valersi dei contabili demaniali, e, per le riscossioni e pagamenti, dei tesorieri dello Stato. »

Su questo articolo sono iscritti l'onorevole Mancini e l'onorevole Michelini.

L'onorevole Mancini ha presentato il seguente emendamento :

« Una Giunta composta di cinque membri, tre nominati con decreto reale sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, sentito il Consiglio dei ministri, uno delegato dal Consiglio provinciale ed un altro dal Consiglio comunale di Roma, attenderà, ecc., *il resto come segue.* »

Chiede poi che si cancelli la seconda parte del secondo paragrafo dell'articolo.

L'onorevole Mancini... (*È assente*)

Prego la Commissione di volere esprimere il suo avviso.

RESTELLI, *relatore*. La maggioranza della Commissione è d'accordo coll'onorevole Mancini sul punto che gli interessi comunali e provinciali della città e provincia di Roma abbiano ad essere rappresentati in qualche modo, per quanto riguarda l'amministrazione, la conversione e l'assegno dei beni degli enti ecclesiastici soppressi.

La maggioranza della Commissione non ritiene però opportuno che gli elementi elettivi della provincia entrino a far parte della Giunta, riservandoli invece alla Commissione di vigilanza.

La Giunta ha qualità esclusivamente amministrativa ed esecutiva; la responsabilità dell'azione della Giunta spetta al Governo: e non è conveniente che nella composizione di essa entrino persone non elette dal Governo.

Invece possono, senza inconvenienti, ed anzi è op-

portuno che gli interessi comunali e provinciali siano rappresentati nella Commissione di vigilanza, la quale in tutti gli affari importanti della Giunta è chiamata a dare il proprio voto.

È specialmente negli argomenti dell'assegno e del riparto dei beni che veramente possono avere interesse il comune e la provincia di Roma; ora, siccome in codesti argomenti interloquisce appunto la Commissione di vigilanza, così noi abbiamo provveduto alla tutela di tali interessi, proponendo che due membri del Consiglio provinciale entrino appunto a far parte della Commissione di vigilanza.

PRESIDENTE. Allora non rimane altro che passare ai voti.

ZANARDELLI. Io non contavo di prendere la parola in cotesta questione, ma poichè il deputato Mancini non c'è, vuol dire che questo suo emendamento, che io ritengo giustissimo, lo sosterrò io.

Essendo arrivato in questo momento, mi rincresce di non avere udito le prime parole dell'onorevole amico mio, il relatore Restelli, ma dalle ultime sue frasi parvemi che il suo concetto si sia esplicito abbastanza, sì da poter rispondere senz'altro alle obiezioni da lui fatte all'emendamento dell'onorevole Mancini.

Io credo pertanto che l'onorevole Mancini abbia pienamente ragione a richiedere che nella Giunta liquidatrice ed amministratrice sia rappresentato l'elemento locale ed elettivo: e ciò mi sembra venga ammesso eziandio dalla maggioranza della Commissione; ma essa parmi che dica: questo elemento elettivo lo abbiamo fatto entrare nella Commissione di vigilanza e tanto basta.

Ora, a me sembra invece che il mettere l'elemento elettivo nella Commissione di vigilanza o il non metterlo punto equivalga lo stesso, imperocchè la Commissione di vigilanza ognuno di voi conosce benissimo quale azione e quale intervento abbia dipendentemente dalle leggi del 1866 e del 1867.

A termini delle leggi medesime, quella Commissione non ha che a presentare un'annua relazione, a rivedere l'annuo rendiconto e simili, il che certo non può fare sì che sia efficace, che sia praticamente utile e concreta la sua azione ed il suo intervento.

Del resto io aggiungerò un'altra osservazione: mi sembra che, se noi non mettessimo nella Giunta questo elemento locale, questo elemento elettivo, vale a dire se non facessimo ciò che propone l'onorevole deputato Mancini, verremmo assolutamente a creare alcun che di disarmonico dalle leggi del 1866 e 1867, imperocchè abbiate presente, o signori, l'articolo 8 della legge che attualmente ci occupa. L'articolo 8 che cosa dice?

« La conversione degli immobili delle case religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma sarà fatta dalla Giunta colle norme e colle sanzioni della legge del 15 agosto 1867, *compiendo gl'in-*

carichi deferiti all'amministrazione del demanio, alla Commissione provinciale ed al prefetto. »

Ora, questa Commissione provinciale, secondo la legge 15 agosto 1867, comprende precisamente due membri eletti dalla rappresentanza provinciale.

Ebbene, voi maggioranza della Commissione, voi onorevole relatore che combattete l'emendamento Mancini, volete stabilire che la Giunta attuale abbia gli incarichi della Commissione provinciale ed escludete che in questa Giunta amministratrice entri quell'elemento stesso che entra nella Commissione provinciale? Ciò diviene tanto più assurdo in quanto che, anche secondo le norme della legge del 1867, vi era benissimo, a termini della legge medesima, una Commissione di sorveglianza o di sindacato, la quale era detto (io non ho l'articolo sott'occhio, poichè non intendevo di parlare, ma ho abbastanza alla memoria la relativa disposizione), la quale era detto avere attribuzioni analoghe a quella che voi costituite, ma nondimeno l'elemento locale si faceva entrare non già in questa Commissione di sorveglianza, poichè in questo caso sarebbe, può dirsi, cosa nominale e superflua, ma si faceva entrare nella Commissione provinciale, che interveniva in tutte le più importanti operazioni.

E notate un'altra ragione per la quale sarebbe enorme l'escludere quest'elemento locale, quest'elemento elettivo nella Giunta amministratrice qui in Roma. Ma come? Secondo le leggi del 1866 e del 1867, quest'elemento locale ed elettivo è introdotto nell'amministrazione, nelle operazioni relative alla conversione, sebbene la conversione si faccia per conto del demanio, nell'interesse del demanio stesso; e invece qui in Roma, dove esclusivamente si fa la conversione in un interesse tutt'affatto locale, proprio qui l'elemento elettivo e locale voi lo escludete? Mi sembra che ciò sia la più flagrante delle contraddizioni alla legge che si tratta di estendere a Roma.

Mi si opposero delle difficoltà burocratiche: si disse, che cosa farà il Consiglio provinciale? Che cosa farà il Consiglio comunale di Roma? Dovrà prendere della gente eletta nel suo seno, o fuori del suo seno?

Il Consiglio provinciale di Roma ed il Consiglio comunale, io rispondo, faranno quello che crederanno; lasciate pensare a loro i quali sono abbastanza competenti e solleciti per provvedere al proprio interesse: queste difficoltà burocratiche non saranno certo quelle che possono impedire che l'elemento elettivo venga accolto contro tutte le leggi precedenti, in cui invece è stabilito che vi debba partecipare.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Io faccio plauso alle considerazioni espone dall'onorevole relatore a nome della maggioranza della Commissione, ed aggiungo soltanto poche parole per domandare anche da parte del Governo che sia respinto l'emendamento dell'onorevole Mancini.

Alla Camera non isfuggirà certamente la grande im-

portanza che a questa Giunta viene attribuita nel progetto di legge, e vorrà facilmente convincersi che non potrebbero essere chiamati a far parte di essa i rappresentanti del comune di Roma, senza che divenissero giudici e parte nel tempo stesso.

ZANARDELLI. E la provincia?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Codesta Giunta, secondo il progetto di legge, ha un mandato assai ampio: ad essa è affidata non solo la liquidazione e conversione dei beni degli enti religiosi soppressi, ma ancora l'assegnazione delle rendite a quei tre fondi speciali indicati nell'articolo 2. Ad essa quindi spetta il definire quali beni debbano essere dati agli ospedali, quali alla congregazione di carità, quali alle parrocchie, quali al comune per l'istruzione popolare, e quali da ultimo debbano far parte di quel fondo residuo, di cui è parola nell'articolo terzo del progetto.

Ora, introducendo in questa Commissione individui che sono rappresentanti del comune, ne viene per conseguenza, che essi dovranno talvolta fare da giudici in causa propria. Ed allora perchè non ammettervi anche membri della congregazione di carità, i quali rappresenterebbero gli ospedali?...

MANCINI. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... Perchè non ammettervi anche rappresentanti delle parrocchie, o dell'istruzione pubblica, o di altro ente a cui pure può essere assegnata una parte di quei beni, di cui codesta Giunta dispone?

D'altronde, o signori, la responsabilità dell'esecuzione di questa legge, spetta indubbiamente al Governo; ora è giusto che il Governo abbia facoltà di eleggere coloro ai quali ne debba essere affidata l'esecuzione. Se nella Giunta interverranno membri elettivi scelti dal seno della rappresentanza municipale, ed indipendenti dal potere esecutivo, io non so come il Governo possa assumere la responsabilità dell'esecuzione di questa legge, la quale presenterà al certo moltissime e gravi difficoltà.

Ma, osservava l'onorevole Zanardelli, che nella legge del 15 agosto 1867 fu stabilito l'intervento dei delegati provinciali. Non v'ha dubbio; ma l'intervento di codesti delegati era richiesto soltanto per le operazioni di vendita. Qui invece la Giunta non procede solo alla vendita, qui ha un'importanza ben maggiore: essa procede alla distribuzione, alla destinazione e riparto di questi beni. E nell'esecuzione di questo mandato commesso alla Giunta indubbiamente l'elemento elettivo non potrebbe intervenire.

Fu perciò che la maggioranza della Commissione, con savio accorgimento, propose che intervenissero membri del Consiglio provinciale, soltanto nella Commissione di vigilanza, ma non pure in codesta Giunta esecutrice.

La proposta adunque dell'onorevole Mancini avrebbe una importanza assai maggiore di quella che si crede

a primo aspetto. Essa muterebbe tutta la economia della legge; epperò io debbo pregare la Camera a non accoglierla.

MANCINI. Ringrazio anzitutto il mio egregio collega ed amico Zanardelli di aver preso la parola e sostenuto, con quella valentia che gli è propria, la mia proposta.

Le ragioni addotte dall'onorevole ministro mi sembrano tali, che mi persuadono anzi sempre più della utilità ed importanza della medesima.

Non vi ha dubbio, come si osservò, che tutte le operazioni le quali dovranno aver luogo in virtù di questa legge, se è necessario che procedano sotto l'alta tutela dello Stato, sono però eseguite nell'interesse della provincia e della città di Roma, le quali, come diceva il mio onorevole amico, hanno interessi locali alla buona riuscita della riforma, interessi che certamente non appartengono a tutto lo Stato. Quindi l'azione del Governo dovrebbe essere la minore possibile.

Quando poi si parla di responsabilità, io, in verità, non saprei concepire la saggezza di voler concentrare nel Governo, senza necessità, la responsabilità esclusiva ed intera di un'operazione così complicata e così malagevole, autorizzando unicamente contro di lui e verso di lui quelle doglianze degli interessi della provincia e della città di Roma, che per avventura non si credessero soddisfatti.

La mia proposta adunque dovrebbe essere accolta con riconoscenza dal Ministero, ove si formasse un giusto concetto dell'ufficio dello Stato, e dell'influenza, che è giustizia lasciare, secondo il sistema delle nostre istituzioni, alle rappresentanze elettive del comune e della provincia, massimamente quando si tratta di un comune come quello di Roma, e di operazioni della specie di quelle che vogliono affidarsi alla Giunta.

La Giunta, ha detto l'onorevole ministro guardasigilli, ha incarichi molto gravi. Ed è per ciò che io vorrei che la balia di questi incarichi non fosse concentrata in tre soli individui di esclusiva nomina del Governo, anche perchè non bisogna ignorare quello che nella pratica succede.

I tre individui si riducono ad un solo, d'ordinario accade così; e mentre le precedenti leggi avevano voluto che il direttore, prima della Cassa ecclesiastica e poscia dell'amministrazione del Fondo per il culto, avesse anche intorno a sè un Consiglio, e nè anche così circoscritto pel numero dei suoi componenti, col concorso dei quali dovesse prendere le sue più importanti deliberazioni, tutti sanno quale parte secondaria questo Consiglio ha avuto, appena nella decisione di alcune questioni di massima, e come in realtà tutto il peso delle cure e della responsabilità dell'amministrazione siasi nel fatto concentrata in una persona sola, cioè in quella del direttore.

Dunque, se voi sbagliate nella scelta, e se questa

cade sopra un individuo il quale per avventura possa portare in seno alla Giunta quelle tendenze, dico il vero, che non sono approvate da una notevole parte della Camera e del paese, niuno saprebbe prevedere quale esser possa il risultato finale delle operazioni che saranno lasciate in sua balia.

Permetta la Camera che io, anche anticipatamente, le metta sotto gli occhi quali sono gl'immensi poteri e le svariatissime attribuzioni che si daranno a questa Giunta. Sono qualche cosa di cui io mi spavento, pensando a chi dovrà esserne incaricato in una città come questa.

Prima di tutto la Giunta dovrà far eseguire la presa di possesso di tutti questi beni che appartengono a corporazioni monastiche e ad enti ecclesiastici che si sopprimono in questa città di Roma; e coloro che fanno le difficoltà e gli ostacoli incontrati alla presa di possesso, anche in paesi in cui le condizioni erano ben diverse da quelle di Roma, possono immaginare quale arduo e faticoso compito sia questo. Poscia bisogna fare le liquidazioni, il che significa sceverare l'attivo dal passivo per ognuna di tutte le case od ente, vale a dire per una serie numerosissima di patrimoni. Bisogna regolare la conversione e la vendita di tutti i beni immobili, nel mio sistema sempre, e riguardo alla totalità dei beni, nel sistema del Ministero e della maggioranza della Commissione, solo a riguardo degli enti soppressi, e, rispetto al patrimonio degli enti conservati, almeno quante volte fra tre mesi essi non dichiarassero di volere essi stessi procedere alla conversione.

Ma, anche in questa ultima ipotesi, delicatissimo incarico rimane pur riservato alla Giunta, quello, cioè, di esaminare e prescrivere i capitolati generali e parziali delle vendite; ed ognuno comprende che dalla qualità di questi capitolati deve dipendere la serietà ed il successo delle alienazioni.

La Giunta deve autorizzare, o no, le concessioni in enfiteusi di quella parte di proprietà che possa essere sotto questa forma alienata.

La Giunta deve assumere l'amministrazione, sia pur temporanea, Dio sa per quanto tempo, di tutta questa ben considerevole massa di beni.

Essa inoltre ha la spinosissima attribuzione di fare la ripartizione dell'annuo reddito netto di tutto questo patrimonio, per distribuirlo ed assegnarlo nelle sue diverse destinazioni, e nei diversi usi d'istruzione, di beneficenza ed altri che sono indicati nella legge, perocchè norme certe e fisse non abbiamo dettate, ma affidiamo ed abbandoniamo tutto ciò unicamente al criterio, all'equità ed alla imparzialità di questa Giunta. Or gli è principalmente in questa parte, che ognuno comprende di quale utile soccorso può essere agli incaricati del Governo conoscere esattamente, mercè il concorso dei due membri delegati dalla provincia e dal comune, quali siano i bisogni reali e più urgenti delle

popolazioni. E se nel provvedersi a tale distribuzione, la Giunta attenda in preferenza a soddisfare alcuni interessi invece di certi altri, il Governo avrà almeno il diritto di dire che ciò non si è fatto per suo capriccio, ma si è deliberato col concorso e coll'avviso dei membri delegati dalle legittime rappresentanze elettive di codesti interessi.

Deve la Giunta attendere alla conservazione di biblioteche, collezioni scientifiche, di antichità e di oggetti d'arte.

Deve destinare le casse in cui abbiasi a versare il prezzo di vendita degli immobili.

Deve provvedere al mantenimento del culto di tutte le chiese che prima erano affidate alle corporazioni disciolte.

Deve intervenire nei prestiti e nelle altre operazioni di credito che fossero riguardate necessarie ai bisogni dell'amministrazione.

Ora io, senza andare più oltre, o signori, vi domando se vi ha inconveniente che prima di tutto la Giunta incaricata di una massa di attribuzioni così ragguardevoli non sia composta in così ristretto numero.

Il Consiglio della Cassa ecclesiastica e dell'amministrazione del Fondo pel culto non è stato mai di tre persone; laonde, se voi portaste solamente a cinque il numero, fareste cosa ragionevole e vantaggiosa, potendosi prevedere frequente l'assenza o l'impedimento di taluno dei membri, il che avverandosi in un Consiglio composto di soli tre individui, tutto si ridurrebbe alla balia ed alla volontà di un solo.

La maggioranza della Commissione ha sentito il bisogno di dare una parte all'elemento elettivo che rappresenta la provincia nella determinazione degli uffici necessari per l'esecuzione di questa legge; ma, avendo sotto gli occhi l'articolo che si discute, vedrete che essa farebbe entrare due delegati del Consiglio provinciale soltanto in quella Commissione parlamentare, la quale esercitar deve un'alta vigilanza sopra l'amministrazione della Giunta, e che sarebbe composta nel modo e colle facoltà indicate nell'articolo 26 della legge 7 luglio 1866. E si avverta che la maggioranza della Commissione introduce questa disposizione nell'articolo, mentre non esisteva nel progetto del Ministero.

Eccone il preciso tenore: « Di questa Commissione (di vigilanza) faranno parte anche due membri del Consiglio provinciale di Roma, nominati dal Consiglio stesso. »

Ora, la questione unica che dopo ciò si presenti all'esame della Camera, è questa: Poichè siamo d'accordo che deve intervenire quest'elemento, dove è più conveniente, dove è più utile che esso intervenga? Nella composizione della Giunta e negli atti ordinari della sua amministrazione, o piuttosto nella superiore Commissione parlamentare soltanto per esaminare i

fatti già compiuti con una investigazione retrospettiva, cioè unicamente per esaminare il rendiconto annuale di quello che si è fatto, e per giudicare dell'operato della Giunta?

A me sembra sconveniente ed inutile quest'ultimo sistema.

Sconveniente, o signori, e senza esempio, perchè quella suprema Commissione, la quale è creata dall'articolo 26 della legge del 7 luglio 1866, è composta di tre senatori, di tre deputati e di tre personaggi nominati dal Re, d'ordinario fra membri del Consiglio di Stato od alti funzionari dello Stato.

Ora, a me sembra sconveniente che in una Commissione così composta, e della quale fanno parte sei membri del Parlamento, Commissione che deve naturalmente esercitare la sua sorveglianza nell'interesse generale dello Stato, si facciano entrare i rappresentanti di un solo Consiglio provinciale fra tutti i Consigli provinciali del regno, per una specie di diffidenza verso quei membri del Parlamento e que' personaggi scelti dalla fiducia del Re, quasi che non si credessero sufficienti all'uopo, senza il concorso e, direi quasi, la garanzia che apprestano i due consiglieri provinciali. Credo perciò questa proposta costituzionalmente poco decorosa e conveniente.

La credo anche poco utile, imperocchè, a meno che questi due consiglieri non intendano di farsi i censori sistematici di quanto si è operato, certamente può loro sempre risponderci dai tre che hanno amministrato: Noi abbiamo creduto di fare il meglio; se avessimo avuto i vostri suggerimenti e la esatta conoscenza che voi possedete dei bisogni dei comuni e della provincia nel momento in cui si prendevano le deliberazioni nel corso della nostra amministrazione, non avremmo mancato di farne nostro pro. Ed allora questi due membri del Consiglio provinciale hanno poco giovamento da attendere dal loro concorso, e nulla da fare.

Invece, o signori, lasciate intervenire un membro del Consiglio provinciale ed uno del Consiglio comunale nella composizione della Giunta, e la utilità ed efficacia pratica del loro concorso non potranno rivo-carsi in dubbio. Per altro essi non potranno mai soverchiare la maggioranza della Giunta che sarà governativa; e tenendomi in questi limiti, io sperava che il Ministero non farebbe difficoltà, perchè in fine dei conti per tal guisa si riduce ad un avviso quasi consultivo il concorso dei due delegati della provincia e del comune; quindi se le loro proposte non si credono accettabili, vi è sempre la prevalenza assicurata alla maggioranza degli altri tre membri che possono decidere ed assumere la responsabilità della decisione.

Ma io credo utile al Governo medesimo e agli stessi tre membri della Giunta nominati dal Governo di potersi consultare, nelle più gravi operazioni di quell'amministrazione, e nelle ardue operazioni delle quali io ho fatto testè la rassegna, con persone le quali divi-

dano la responsabilità dei provvedimenti e che siano pienamente in possesso delle notizie locali opportune e necessarie a servire di guida ad una buona e saggia amministrazione.

Ho creduto che non debbano essere entrambi delegati del Consiglio provinciale, ma uno del Consiglio provinciale ed uno del Consiglio comunale, da che la maggior parte della legge riguarda liquidazioni ed alienazioni di patrimoni di enti soppressi nella città medesima di Roma, e la destinazione della rendita deve aver luogo precisamente nella città di Roma. Laonde, da un delegato del Consiglio comunale e da un altro del Consiglio provinciale, tutti questi interessi saranno legittimamente e completamente rappresentati, e l'amministrazione potrà ottenere il più largo frutto e la maggiore somma di bene pubblico dalle sue operazioni.

Un'ultima considerazione è stata già fatta dal mio onorevole amico Zanardelli, ed a me non resta che dimostrare insussistenti le obiezioni ad essa fatte dall'onorevole guardasigilli.

Assai opportunamente l'onorevole Zanardelli lamentava che in questa legge si volesse abbandonare il sistema adottato nelle leggi anteriori, e specialmente in quella del 1867, dove era stabilito che l'amministrazione del Fondo pel culto, benchè affidata ad una direzione assistita da un Consiglio amministrativo, pure, in quanto riguardasse però le operazioni dell'alienazione degli immobili e la conversione, dovesse soggiacere a limitazioni e divieti più o meno efficaci di superiore sorveglianza.

Si volle dare, in codeste operazioni più importanti, una garanzia agli interessi locali; e perciò negli articoli 7 e 8 della legge del 1867 fu così disposto: « I beni immobili saranno *amministrati* ed *alienati* sotto l'immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni provincia del regno. »

Si continua:

« La Commissione provinciale delibera sui contratti di mezzadria, affittamenti ed alienazioni; sulla divisione in lotti, e sopra ogni altro incidente che riguardi l'amministrazione e le alienazioni. »

Questa Commissione, soggiunge l'articolo 8, deve contenere fra gli altri membri « due cittadini eletti ogni due anni dal Consiglio provinciale, ed anche fuori del suo seno. »

Dunque, se in tutta l'economia delle leggi precedenti non abbiamo mai pensato di lasciare all'amministrazione creata dal Governo tutta la responsabilità ed un'assoluta indipendenza in codeste operazioni, benchè allora, come bene osservava l'onorevole Zanardelli, si trattasse di operazioni di liquidazione e di alienazione che si facevano nell'interesse di tutto lo Stato, qual buona ragione può mai consigliarci a deviare oggi dal sistema che esiste in tutto il resto del regno?

Che se non si voglia complicare di soverchi ordi-

gni la macchina amministrativa; facciansi dunque intervenire colla Giunta un delegato della provincia e un delegato del comune. Si potrà allora senza inconvenienti sottrarre questa Giunta dalla dipendenza, che altrove ha l'amministrazione dalla Commissione provinciale.

Non essendo in tal proposta niente di politico, ma trattandosi solamente di garantire le popolazioni, e nel tempo stesso di alleviare la responsabilità del Governo, spero che la Camera vorrà accogliere l'emendamento da me proposto, il quale richiede unicamente che la Giunta sia costituita di cinque membri invece di esserlo di tre, e che oltre ai tre membri da nominarsi dal Governo, ne facciano parte un delegato del Consiglio provinciale ed un delegato del Consiglio comunale di Roma.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Aggiungerò poche parole.

Prego l'onorevole Mancini di distinguere la Commissione di vigilanza, che si propone con questa legge, dalla Commissione centrale di sindacato. Negli articoli 7 e 8 della legge del 1867, che egli ha citati, si parla della Commissione provinciale di sorveglianza, e si dice che le operazioni di conversione saranno fatte sotto la sorveglianza di detta Commissione.

Ora codesta Commissione rimane, per ciò che riguarda la conversione dei beni, imperocchè nell'articolo 8 si dice che le funzioni delegate alla Commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 6. E in questa Commissione di vigilanza vi sono appunto due membri del Consiglio provinciale.

Prego inoltre l'onorevole Mancini a notare che le molte attribuzioni che sono commesse alla Giunta, richiedono appunto unità di concetto e d'indirizzo; e sarebbe ben difficile il raggiungere questo scopo quando essa sia composta di membri che mutano col mutare delle elezioni, e, come ho detto poc'anzi, sieno nel tempo stesso giudici e parte.

Quindi io non posso non insistere perchè la proposta della Commissione sia votata come fu presentata.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanardelli ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

ZANARDELLI. Mi scusi l'onorevole ministro di grazia e giustizia, ma egli cita degli articoli che a me sembra che egli non abbia letti completamente.

E invero io cominciai col dirgli che l'elemento elettivo entra in quella Commissione liquidatrice ed amministratrice che si occupa dell'alienazione e dell'amministrazione, anche secondo le leggi del 1866-1867, in cui pure la conversione e l'amministrazione si fanno nel puro interesse del demanio; onde, soggiunsi, *a fortiori* sono d'avviso che debba entrare qui dove la conversione e l'amministrazione si fanno principalmente nell'interesse della città di Roma.

Egli rispose che la Commissione provinciale non ha, secondo la legge del 1867, se non che da soprintendere all'alienazione dei beni; mentre invece, a lettere di scatola, mentre *totidem literis et verbis* è espresso nella predetta legge che soprintende eziandio all'amministrazione. Dunque io non so che cosa sia sottratto alla preindicata Commissione provinciale, anche secondo le leggi del 1866-1867. Se dunque la Giunta nostra deve fare le funzioni della Commissione provinciale, come e perchè escluderne i più utili elementi, gli elementi locali ed elettivi?

Quale diffidenza adesso ne avete?

Se non che un'altra cosa aggiunse l'onorevole ministro guardasigilli. Guardate, egli disse, che, secondo le leggi precedenti, vi sono due Commissioni, una amministratrice ed una di sorveglianza, e che l'elemento elettivo entra soltanto nella Commissione di sorveglianza.

Mi perdoni l'onorevole ministro, ma ciò è precisamente l'opposto del vero, poichè l'articolo 8 della legge 15 agosto 1867 stabilisce che la Commissione provinciale, composta del prefetto che ne sarà il presidente, del procuratore del Re, e, fra le altre persone, di due cittadini eletti, parmi, dalla rappresentanza provinciale, debba avere il compito della alienazione e della amministrazione. E poi l'articolo stesso viene a dire: una Commissione centrale di sindacato, composta di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore generale del demanio e tasse, ecc., questa Commissione di sindacato avrà l'alta ispezione di ciò che sarà fatto dal demanio, dal prefetto e dalla Commissione provinciale; ma non è in questa Commissione di sorveglianza o di sindacato che entra l'elemento elettivo, ma entra direttamente in quella Commissione provinciale le cui attribuzioni voi volete affidare alla Giunta attuale; onde ben a ragione io vi ripeto che il voler far entrare l'elemento elettivo solo nella Commissione di sorveglianza è un contravvenire alle disposizioni ed alle migliori disposizioni della legge precedente.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

ZANARDELLI. Aspetti; voglio aggiungere una parola dal lato della convenienza.

Io non so come l'onorevole ministro voglia respingere questo elemento elettivo nella Giunta, tanto più dappoichè esso sarebbe in minoranza nella medesima.

Il ministro dice non doversi far partecipare alla formazione della Giunta il comune che deve essere anche assegnatario dei beni e perciò non è conveniente debba pure entrare a costituire quella Giunta che farebbe parte assegnante.

Io credo che l'onorevole Mancini non farà difficoltà a che si stabilisca che questi due membri da aggiungere ai tre nominati dal Governo, invece che essere eletti uno dal comune e l'altro dalla provincia, lo siano ambedue dalla provincia; ma l'eliminare del tutto l'elemento locale da quel corpo in cui può essere tanto

utile per compilare, per esempio, le condizioni degli appalti, per la divisione dei lotti e simili, ciò mi pare proprio tale un concetto che all'infuori di una ragione di puntiglio, non so come possa essere in qualsiasi modo sostenuto e difeso.

RESELLI, *relatore*. Due parole sole per dimostrare come la proposta dell'onorevole Mancini non possa avere pratica attuazione.

I membri della Giunta che si vorrebbero nominati uno dal comune, l'altro dalla provincia, o saranno consiglieri o saranno persone estranee al Consiglio. Se saranno consiglieri del comune o della provincia è impossibile che vogliano esercitare le stesse funzioni degli impiegati i quali comporranno la Giunta.

Questa ha un compito grave che richiede un lavoro assiduo, un intero orario d'ufficio come è richiesto nelle più laboriose delle direzioni ministeriali.

Ora, credete voi seriamente che vi siano consiglieri comunali o provinciali che si sobbarchino a tanto lavoro?

E se il comune o la provincia nominerà persone fuori del loro seno, cioè impiegati i quali abbiano a lavorare associatamente agli altri tre membri della Giunta, allora la ragione e lo scopo della loro nomina vengono meno, e troverete in essi soltanto degli impiegati che concorreranno ad aumentare il numero dei membri della Giunta ed a rendere meno spedita ed efficace l'azione di essa.

Del resto sta in fatto che la Commissione di sorveglianza, in cui facciamo entrare due consiglieri provinciali, ha il compito anche di sorvegliare alla amministrazione dei beni, per cui anche in questa parte sono tutelati gli interessi del comune e della provincia di Roma.

PRESIDENTE. La Camera ha inteso che l'onorevole Mancini propone che al primo paragrafo dell'articolo sesto si sostituisca il seguente:

« Una Giunta composta di cinque membri, tre nominati con decreto reale sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, sentito il Consiglio dei ministri, uno delegato dal Consiglio provinciale ed un altro dal Consiglio comunale di Roma, attenderà, ecc. » il resto come nell'articolo della Commissione.

Ove questa proposta fosse approvata, converrebbe sopprimere la seconda parte del secondo comma della proposta della Commissione.

Pongo dunque ai voti la proposta Mancini che il Ministero non accetta.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

La seconda sua proposta cade di per sè, onorevole Mancini.

MANCINI. È naturale.

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti l'articolo 6, come è proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero. (La Camera approva.)

« Art. 7. Gli amministratori delle case religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e colle norme e sanzioni dell'articolo 13 della legge del 7 luglio 1866, presentare alla Giunta un prospetto, corredato dai relativi documenti, dei beni, crediti e debiti appartenenti a ciascun ente.

« Al detto prospetto gli amministratori delle case religiose uniranno un elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna casa.

« La Giunta procederà secondo le norme stabilite dalla detta legge alla presa di possesso dei beni; e, fino a che ne sarà eseguita la conversione e la destinazione, veglierà all'amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichità. »

L'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Signori, sopra l'ultimo capoverso dell'articolo 7, testè letto dall'onorevole nostro presidente, io mi credo in debito di sollevare una questione, che potrà essere lieve, e potrebbe anche acquistare una certa importanza, se non si risolverà in semplice schiarimento. (*Conversazioni rumorose — L'oratore si arresta*)

PRESIDENTE. Continui, onorevole Pescatore.

PESCATORE. Mi pare che la Camera sia ancora preoccupata vivamente dal voto che ha testè dato, da non potere attendere ad altra discussione.

Voci a destra. Parli! parli!

PRESIDENTE. Se ella vuole valersi del suo diritto di parlare, parli.

PESCATORE. Dico adunque che nell'ultimo capoverso dell'articolo 7 è segnato il tempo in cui la Giunta liquidatrice dovrà dimettere ogni possesso ed ogni amministrazione dei beni. Ivi leggiamo infatti che la Giunta procede alla presa di possesso, e lo ritiene fino a che sarà eseguita la conversione e la destinazione dei beni.

Ora, quale è questo tempo preciso? Venduti i beni, assegnate le pensioni, fatti gli assegni alla congregazione di carità, al municipio di Roma, ed assegnata la parte afferente all'istruzione secondaria, compiuti anche i dovuti aumenti alla congrua delle parrocchie, separato il capitale della rendita riservata ai generali, rimarrà per questo solo fatto costituito quel fondo netto che abbiamo già chiamato il *fondo speciale*, il quale cioè raccoglie tutto intero il patrimonio delle corporazioni religiose soppresses, stato depurato dai debiti e da tutti gli oneri. Questo fondo s'ingrosserà di mano in mano che andranno estinguendosi le pensioni assegnate ai frati.

Ed ecco eseguita, colla conversione, anche la destinazione dei beni: allora dunque, secondo l'articolo che si è letto, la Giunta cesserà di possedere e di ammini-

strare. Se a quel punto sarà già emanata la legge sulla proprietà ecclesiastica, promessa dall'articolo 18 della legge del 13 maggio 1871, e contemplata dall'articolo terzo della presente, nulla di meglio; il possesso dei beni dalla Giunta liquidatrice passerebbe all'amministrazione laicale del patrimonio di tutta la Chiesa cattolica nel regno d'Italia. Ma, signori, è sperabile un tale avvenimento?

Io prevedo il caso che quella legge non ci sia ancora, e allora domando: cessata la Giunta liquidatrice, non ancora sopravvenuta l'amministrazione che le deve succedere, in mano di chi cadrà il fondo speciale, quel fondo che deve raccogliere in sostanza tutto il patrimonio delle corporazioni religiose soppresses, depurato dagli oneri?

Il testo della legge, che ho preso a discutere, non risponde a questa domanda; non vi risponde, dico, espressamente, ma io temo che risponda implicitamente in un senso che non potrei accettare. Imperocchè, signori, il fondo speciale è già dichiarato, da una disposizione che abbiamo votato, proprietà ecclesiastica. Ora, se una proprietà ecclesiastica rimane senza l'amministrazione speciale destinata dalla legge; se non trova un'altra amministrazione che la legge sperava sarebbe sopravvenuta, in mano di chi deve passare? Il potere esecutivo dirà: io debbo consegnarla alle amministrazioni esistenti di tutte le altre proprietà ecclesiastiche. Val quanto dire che sarebbe devoluto il fondo speciale, di cui ragiono, alla Chiesa di Roma, a quella Chiesa appunto a cui noi, colle votazioni già fatte, non abbiamo voluto consegnarla.

Per cansare questo pericolo, io, massimamente se la Commissione vorrà insomma che questa legge sia ben chiarita in un punto così essenziale, e non lasciar luogo a nessun equivoco, e se ella è veramente intenzionata di far sì che il fondo speciale resti sempre ad un'amministrazione laicale, benchè colla doppia destinazione a beneficenza e a religione, io mi riservo di presentare (dopo la risposta della Commissione) la seguente aggiunta all'ultimo capoverso:

« Compiute le operazioni di conversione, e fatti gli assegni, se allora non sarà ancora emanata la legge contemplata dall'articolo 3, il fondo speciale, costituito a termini dell'articolo stesso, continuerà ad essere amministrato dalla Giunta liquidatrice sino ad ulteriori provvedimenti legislativi. »

RESTELLI, *relatore*. Questo è il nostro intendimento.

PESCATORE. La Commissione l'accetta?

RESTELLI, *relatore*. Sì.

PESCATORE. Allora io vi accusava con troppa malizia.

RESTELLI, *relatore*. Il concetto dell'onorevole Pescatore è precisamente il concetto della legge, è il concetto del Ministero, è il concetto della Commissione. La maggioranza di essa credeva che questo concetto, così evidentemente enunciato ed esplicito dall'onore-

vole Pescatore, si trovasse abbastanza chiarito nel nostro articolo; perocchè, dovendo la Giunta fare non solo la conversione, ma anche tutti gli assegni dei beni, ed essendo chiamata intanto ad amministrarli, deve essa necessariamente continuare l'amministrazione anche dei beni contemplati dall'articolo 3, fino a che non sia pubblicata la legge promessa dall'articolo 18 della legge sulle garanzie.

Ora, essendosi d'accordo nel concetto, non resta che a vedere se occorra la spiegazione proposta dall'onorevole Pescatore. Quanto a me, l'accolgo, dacchè non fa che mantenere e meglio dichiarare la nostra proposta.

PESCATORE. La ringrazio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io convengo coll'onorevole Restelli. Il concetto della legge è che cotesto fondo debba essere amministrato ai termini della legge promessa nell'articolo 18 di quella sulle guarentigie; fintantochè quella legge non sia fatta, o non sia altrimenti provveduto, la Giunta lo amministrerà temporaneamente. Ma ciò è espressamente detto nell'articolo 7:

« La Giunta procederà, secondo le norme stabilite dalla detta legge, alla presa di possesso dei beni; e fino a che ne sarà eseguita la conversione e la destinazione, veglierà all'amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichità. »

Ora per giungere alla definitiva destinazione dei beni di cui qui si parla dev'essere, non solo costituito quel fondo speciale ad uso di beneficenza e di religione previsto dall'articolo 3 del progetto, ma definita ancora l'ultima destinazione di questo fondo e la sua amministrazione.

Fino a che questo fondo non sia costituito e fino a che non sia fatta la legge che dovrà determinarne il modo di amministrazione, non può dirsi che abbia avuto luogo la definitiva destinazione di questi beni, e l'amministrazione di essi non può non rimanere affidata alla Giunta liquidatrice.

Essendo però evidente questo concetto, mi pare si possa far a meno dell'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore; però, se si crede d'introdurre un'aggiunta per viemmeglio spiegare la cosa, non vi ho nessuna difficoltà.

PRESIDENTE. Onorevole Pescatore...

PESCATORE. Insomma, la mia aggiunta pare che all'onorevole guardasigilli non faccia troppo buon sangue.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non mi fa nè bene nè male, la credo inutile.

PESCATORE. Ed io posso dimostrargli in due parole che senza quest'aggiunta la cosa non succederebbe come l'onorevole guardasigilli crede, imperocchè, assegnate le pensioni, fatti gli altri assegni, come ho

detto, il fondo speciale è costituito *di pien diritto*, attesochè il fondo speciale è costituito dalla legge stessa, di tutto ciò che non si devolve alle congregazioni di carità, al municipio di Roma e al Ministero d'istruzione pubblica, alle parrocchie, detratto anche il capitale pei generali. Questo è evidente: allora il fondo speciale conterà di tutto il patrimonio, così depurato, delle corporazioni religiose, e restando lui il debitore delle pensioni, lui, che andrà poi ingrossando a misura che le pensioni si estingueranno.

E poi il signor ministro si dia la pena di leggere l'articolo 11, lo combini coll'articolo 7 e vedrà che appunto viene per essi esclusa ogni ingerenza della Giunta liquidatrice in tutto ciò che riguarda l'amministrazione del fondo speciale.

Io non proseguo più oltre: poichè la Commissione accetta la mia aggiunta, e il Ministero non vi si oppone, io confido che la Camera vorrà accettarla.

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Pescatore?

RESELLI, relatore. Si tratta soltanto di vedere se la redazione possa essere emendata in qualche parte.

PRESIDENTE. L'aggiunta all'articolo 7 proposta dall'onorevole Pescatore ed accettata dalla Commissione e dal Ministero sarebbe la seguente:

« La Giunta continuerà nell'amministrazione dei beni contemplati dall'articolo 3 fino a che sia pubblicata la legge di cui nell'articolo stesso. »

Pongo ai voti quest'aggiunta.

(È approvata.)

SELLA, ministro per le finanze. Pregherei la Commissione, se non ha difficoltà, a togliere le parole « corredato dai relativi documenti, » che sono verso la fine del primo periodo, dove è fatto obbligo alla Giunta di presentare un prospetto dei beni, crediti e debiti, appartenenti a ciascun ente.

Gli uffici amministrativi, i cui suggerimenti si devono sempre tenere in un certo conto, osservano che i documenti si consegneranno in genere all'atto della presa di possesso, e che le dichiarazioni dei crediti e dei debiti sarebbero presentate con grave ritardo qualora si volesse che fossero accompagnate dalla tradizione dei documenti stessi.

Questo inconveniente sarebbe evitato togliendo le parole sopraccennate. In tal modo, quando si fa la consegna e si procede alla presa di possesso, allora ha luogo anche la tradizione dei documenti; ma, se fosse necessario attendere che i documenti siano prodotti, la presentazione delle dichiarazioni sarebbe ritardata di troppo.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce?

RESELLI, relatore. Sì, signore.

PRESIDENTE. L'articolo 7, soppresse quelle parole, rimane formulato come segue:

« Art. 7. Gli amministratori delle case religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di

Roma dovranno, entro il termine di tre mesi e colle norme e sanzioni dell'articolo 13 della legge del 7 luglio 1866, presentare alla Giunta un prospetto dei beni, crediti e debiti appartenenti a ciascun ente.

« Al detto prospetto gli amministratori delle case religiose uniranno un elenco nominativo delle persone religiose professe, dei laici e delle converse conviventi in ciascuna casa.

« La Giunta procederà, secondo le norme stabilite dalla detta legge, alla presa di possesso dei beni; e, fino a che ne sarà eseguita la conversione e la destinazione, veglierà all'amministrazione degli immobili, alla custodia dei mobili, e specialmente alla conservazione delle biblioteche, delle collezioni scientifiche e degli oggetti d'arte e d'antichità. »

Segue l'aggiunta dell'onorevole Pescatore:

« La Giunta continuerà nell'amministrazione dei beni contemplati nell'articolo 3 finchè sia pubblicata la legge a norma dell'articolo stesso. »

Pongo ai voti il complesso dell'articolo.

(È approvato.)

« Art. 8. La conversione degli immobili delle case religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma sarà fatta dalla Giunta colle norme e colle sanzioni della legge del 15 agosto 1867, compiendo gli incarichi deferiti all'amministrazione del demanio, alla Commissione provinciale ed al prefetto. Le funzioni delegate alla Commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 6.

« I compratori verseranno in moneta legale, nelle casse designate dalla Giunta, il prezzo dell'acquisto per essere investito in rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dell'investimento.

« Saranno del pari investiti in rendita pubblica dello Stato i capitali provenienti da vendita di mobili, da riscossione di crediti o da riscatto di censi, di canoni od altre rendite particolari. Le spese occorse per la conversione saranno detratte dalla somma da investirsi.

« Il pagamento del prezzo non potrà essere fatto coi titoli contemplati dall'articolo 17 della legge del 15 agosto 1867. »

A quest'articolo l'onorevole Cencelli presenta due emendamenti.

Al primo comma egli propone che si dica:

« La conversione degli immobili delle case religiose e degli altri enti ecclesiastici della città di Roma, ordinata con la presente legge, sarà fatta dalla Giunta; ecc., » il resto come segue.

Propone inoltre che si dica al secondo comma:

« I compratori verseranno in moneta legale, nelle casse designate dalla Giunta, il prezzo dell'acquisto in rate, come è stabilito dagli articoli 13 e 14 della indicata legge 15 agosto 1867, per essere investito in

rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dello investimento, ecc., » il resto come segue.

Domando se questi emendamenti sono appoggiati.

(Sono appoggiati.)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cencelli.

CENCELLI. Signori, gli emendamenti da me proposti a quest'articolo sono due: uno di sostanza e l'altro di semplice dichiarazione, per meglio stabilire la portata della legge e porre in chiaro la volontà del legislatore.

Comincerò dal secondo il quale restringo ad una preghiera alla Giunta di aggiungere poche parole al secondo comma dove si dice: « I compratori verseranno in moneta legale, nelle casse designate dalla Giunta, il prezzo dell'acquisto per essere investito in rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dell'investimento, in rate, come è stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge 15 agosto 1867. »

È ben vero che nel primo comma di quest'articolo è implicitamente compenetrato questo pensiero, quando si dice che la vendita di questi beni delle corporazioni ed enti soppressi si farà secondo le norme e colle sanzioni della legge 15 agosto 1867. In queste parole generiche può essere compreso anche il modo di versamento in rate; però, siccome potrebbe nascere qualche dubbio, essendosi portato alla legge del 1866 una qualche variazione, sia nel modo di pagamento, essendo esclusi i titoli dell'asse ecclesiastico, i quali non hanno che veder niente in questo caso speciale di Roma, sia anche nel genere di moneta stabilito in moneta legale piuttosto che in titoli del debito pubblico, non mi sembrerebbe inopportuno che più precisamente venisse dichiarato che il pagamento del prezzo di acquisto si farà in intero a forma degli articoli 13 e 14 della legge del 1867.

È una semplice dichiarazione pel noto principio che *melius est abundare quam deficere*, con che si toglierebbe ogni incertezza che potesse sorgere nell'animo dei compratori.

Ripeto: dal complesso dell'articolo risulta abbastanza chiaro il concetto della Commissione e del Governo di attenersi strettamente alla legge del 15 agosto 1867, anco per il modo e tempo del pagamento, e che perciò si trovasse la Giunta d'accordo col Ministero; però per quanto il Ministero e la Commissione, allorchè studiarono la legge, ritenessero che questa dichiarazione non occorresse, ora che un dubbio è sorto, pregherei la Giunta e la Camera di volerla accettare, perchè realmente è sorta in Roma questa difficoltà dalla lettera e dal complesso dell'articolo, che, cioè, potesse esser dubbio che qui si volesse far pagare tutto ad un tratto, locchè porterebbe certo minore concorrenza di acquirenti, e farebbe un favore alle case bancarie ed ai grandi capitalisti che soli potrebbero farsi compratori di stabili per somme vistosissime da pagarsi ad un tratto.

Lungi dall'animo mio ogni dubbio di questa fatta, cosa che al certo non poteva essere nell'intenzione di alcuno e molto meno dell'onorevole ministro guardasigilli e degli onorevoli membri della Commissione.

Dopo ciò credo che su questa mia piccolissima aggiunta declaratoria non nascerà nessuna difficoltà, e sarà accettata dalla Commissione e dalla Camera.

La seconda è sostanziale, cioè alle prime parole dell'articolo toglierei, dove dice: « delle case religiose e degli enti ecclesiastici soppressi » la parola « soppressi. »

Ognuno vede a che tende questa soppressione che io invoco e che propongo. Essa tende a distruggere gli articoli 14 e 15 del progetto di legge, vale a dire la facoltà agli enti morali di convertire da sè.

Pregherei la Commissione a dire se crede opportuno di porre in discussione insieme all'articolo 8 ancora gli articoli 14 e 15, i quali andrebbero ad essere soppressi e svanirebbero dal corpo di questa legge, quando il mio emendamento venisse accettato dalla Camera. Quando dall'articolo 8 si togliesse, come propongo, la parola « soppressi, » ne verrebbe di legittima conseguenza che la conversione totale dei beni delle corporazioni e degli enti soppressi e conservati, si farebbe unicamente dalla Giunta governativa, e non già dai rappresentanti degli enti conservati, come pongono gli articoli 14 e 15. Se dunque questi articoli si crede di porli in discussione ora insieme all'articolo 8, in questo caso io svilupperei immediatamente la mia proposta, diversamente mi limito a dichiarare che si tenga sospesa la parola « soppressi » per non pregiudicare la questione.

PRESIDENTE. Svolga intanto il suo emendamento.

Un membro della Commissione. La questione avrebbe sede più opportuna nella discussione degli articoli 14 e 15.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dare il suo avviso.

RESTELLI, relatore. La Commissione non accetta su questo punto la proposta dell'onorevole Cencelli; soltanto dichiara che per lei resta intatta la questione che verrà trattata agli articoli 14 e 15.

CENCELLI. Allora non è il caso che io sviluppi il mio emendamento ora, e mi riservo la parola agli articoli 14 e 15 senza pregiudicare la questione.

PRESIDENTE. A me pare che sarebbe meglio scioglierla ora.

CENCELLI. Purchè rimanga sospesa la parola « soppressi, » io non ho difficoltà, se crede la Commissione, di aspettare che venga la discussione degli articoli 14 e 15.

MANGINI. (Della Commissione) Anche a me pare che si possa, secondo l'avviso della maggioranza della Commissione, votare l'articolo 8 con riserva, perchè qui non si dispone se non della conversione degli enti *soppressi*; niente ancora si dispone sulla conversione de-

gli enti conservati. Se mai la Camera più tardi sopprimesse gli articoli 14 e 15, s'intenderà che qui la parola *soppressi* debba venir cancellata.

La stessa riserva io desidero di fare per un'altra frase di quest'articolo 8, e lo dico anche per tutti gli altri articoli della legge in cui la medesima si trovi ripetuta.

Si dice sempre *nella città di Roma*. Siccome allorchè verrà in discussione l'articolo 18 concernente gli enti ecclesiastici compresi nelle diocesi suburbicarie, val quanto dire che sono fuori della città di Roma, non sappiamo quel che la Camera potrà deliberare sopra una proposta che avrà l'onore di sottoporle; perciò possiamo votare nei diversi articoli questa locuzione *città di Roma*, per la quale certamente ciò che disponiamo dovrà avere effetto; ma li votiamo con la riserva di tener conto a suo tempo di ciò che sarà dalla Camera deliberato pel resto della provincia di Roma, salvo allora, ove occorresse, di sostituire la locuzione *città e provincia di Roma*, senza che ciò possa intendersi pregiudicato dalla votazione degli articoli.

Debbo poi far la proposta di un emendamento a quest'articolo 8, ma non avendo la parola che su quest'incidente, così me la riservo.

PRESIDENTE. Dunque rimane inteso che la questione cui ha tratto la seconda proposta Cencelli, resta impregiudicata e sarà sciolta agli articoli 14 e 15.

CENCELLI. Quando vi sia questa intelligenza, mi riservo la parola a quegli articoli.

RESTELLI, relatore. Domando la parola per fare una aggiunta a questo articolo in continuazione dell'ultimo paragrafo. È soltanto di forma, ma importa che quest'aggiunta sia fatta.

L'ultimo paragrafo dice: « Il pagamento del prezzo non potrà essere fatto coi titoli contemplati dall'articolo 17 della legge del 15 agosto 1867: » e qui occorre di aggiungere: « e dall'articolo 6 della legge dell'11 agosto 1870. »

« Questi titoli saranno invece ricevuti in conto del prezzo dei beni che saranno venduti per conto del demanio nella provincia di Roma. »

Debbo dichiarare all'onorevole Cencelli, il quale vorrebbe che fosse indicata in questo articolo la facoltà negli acquirenti di pagare il prezzo in rate, che codesta dichiarazione non occorre. La Commissione è d'accordo perfettamente con lui, che anche gli acquirenti dei beni degli enti ecclesiastici di Roma, abbiano a godere di tutte le facilitazioni portate dalle leggi del 1866 e del 1867, ma non crede che convenga qui fare espressa menzione degli articoli di quelle leggi; perchè, ove questa menzione in questo caso si facesse, ne verrebbe la conseguenza di non ritenere applicabili che gli articoli di quelle leggi espressamente richiamati in questa legge, mentre il principio dell'articolo 1 della legge stessa, si è che le dette leggi del 1866 e

1867, sono applicabili in tutto, meno soltanto ciò che espressamente sta variato in questa legge.

Spero che l'onorevole Cencelli sarà abbastanza soddisfatto di avere avuto quest'esplicita dichiarazione, che, cioè, il prezzo dei beni che si venderanno in Roma, potrà essere pagato nelle rate di favore stabilite dalle leggi del 1866 e del 1867.

CENCELLI. Sebbene il mio concetto sia quello che *utile per inutile non vitiatur*, tuttavia dopo la dichiarazione molto esplicita dell'onorevole relatore, confermata mi pare dall'assenso dell'onorevole ministro, ne prendo atto avanti alla Camera e non ho motivo di insistere in quest'emendamento parziale, e perciò lo ritiro: tengo fermo però a riprendere la parola quando si tratterà degli articoli 14 e 15, ai quali si riferisce l'altro mio emendamento.

MANCINI. (*Della Commissione*) Poichè la Camera non ha creduto di modificare menomamente la composizione della Giunta, a me pare che da questa deliberazione logicamente derivi la necessità almeno d'introdurre una modificazione nell'articolo 8.

Nella legge del 1867, come è noto, quelli che amministrano ed alienano, sono soggetti ad una doppia sorveglianza a quella d'una *Commissione provinciale*, di cui si parla nell'articolo 7 della stessa legge, ed a quella d'una *Commissione centrale di sindacato*, di cui si parla nell'articolo 8.

La maggioranza della Commissione, nell'articolo 8 di questo progetto, ha scritto nella seconda parte: « Le funzioni delegate alla *Commissione centrale di sindacato* saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 6. »

La Commissione parlamentare così viene a cumulare in sè anche attribuzioni e di vigilanza e di superiore direzione o soprintendenza amministrativa.

Ma nella prima parte del medesimo articolo 8 del progetto si legge, che la Giunta stessa compierà gli incarichi deferiti *all'amministrazione del demanio, alla Commissione provinciale ed al prefetto*.

Ora, a meno che vogliamo consacrare il più strano degli assurdi, cioè che un amministratore sorvegli se stesso, è impossibile che dal Parlamento esca una legge, per effetto della quale la Giunta, che deve essere sottoposta alla sorveglianza della Commissione provinciale, eserciti anche le funzioni di sorvegliatrice di se stessa.

Se dunque la Commissione provinciale presieduta dal prefetto debbe sorvegliare la Giunta, io propongo la soppressione delle parole *alla Commissione provinciale ed al prefetto*. Spero che almeno una proposta così semplice ed evidente non possa incontrare dubbi o difficoltà.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quali parole vorrebbe togliere?

MANCINI. (*Della Commissione*) Togliendo queste parole *alla Commissione provinciale ed al prefetto*, alla legge del 1867 si toglierà effetto solamente per ciò che

riguarda la *Commissione centrale di sindacato*, imperocchè voi deferite le attribuzioni di questa Commissione centrale di sindacato alla stessa Commissione parlamentare di superiore sorveglianza.

Laddove si fosse detto, che a questa Commissione parlamentare di sorveglianza si conferiscono benanche le attribuzioni della *Commissione provinciale e del prefetto*; almeno vi sarebbe la possibilità di concepire un'autorità di sorveglianza estranea all'autorità sorvegliata: ma invece qui è scritto, che è la stessa Giunta che esercita su' propri atti le funzioni di Commissione provinciale.

Ora, se queste sono funzioni di sorveglianza; è inconcepibile, è ripugnante alla ragione, che la Giunta sorvegli e diriga se stessa.

Io propongo dunque la soppressione delle parole *alla Commissione provinciale e al prefetto*; il che importa che la Commissione provinciale anche in Roma esisterà come in tutte le provincie del regno, prendomi ingiurioso ed inammessibile ridurre Roma sistematicamente in una condizione d'inferiorità verso tutto il resto del regno, anche in provvedimenti che non riguardano se non la garentia di una buona amministrazione.

In estremo caso, se anche una proposta così semplice e ragionevole potesse incontrare difficoltà, dappoichè l'esperienza mi dimostra che tutto è possibile; allora almeno si dica: « le funzioni della Commissione provinciale e della Commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all'articolo 6. »

RESTELLI, *relatore*. Domando la parola.

La maggioranza della Commissione, quando si trattasse di accettare alcuna delle proposte dell'onorevole Mancini, accetterebbe l'ultima, perchè la prima turberrebbe l'economia della legge, e non si saprebbe in verità concepire come possa funzionare la Commissione provinciale contemplata dalla legge del 1867, in presenza di ciò che abbiamo già deliberato istituendo una Giunta liquidatrice con attributi di cui alcuni sarebbero identici a quelli demandati dalla legge del 1867 alla Commissione provinciale. Ciò sarebbe una contraddizione; creeremmo una terza Commissione, che invaderebbe in parte le attribuzioni della Giunta ed in parte quelle della Commissione di vigilanza.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta che si dica:

« Le funzioni delegate alla Commissione centrale di sindacato saranno esercitate dalla Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 6. »

RESTELLI, *relatore*. È meglio che favorisca di formularlo l'onorevole Mancini quest'emendamento.

MANCINI. Mi permetta la Camera di contraddire alle parole dell'onorevole relatore della maggioranza della Commissione, il quale asserisce che io verrei a creare una terza Commissione.

Io gli faccio avvertire che essa esiste in tutto il regno, e perciò non creo nulla. Che cosa abbiamo in tutto il regno? Quattro Commissioni, vale a dire la direzione e Consiglio del Fondo per il culto, con le direzioni demaniali che ne dipendono; la *Commissione provinciale*, e poi la *Commissione centrale di sindacato*; e tutto ciò indipendentemente da quella *Commissione parlamentare di alta sorveglianza*, la quale si riunisce una volta all'anno, e fa una specie di ispezione sopra l'andamento generale dell'amministrazione.

Tale è lo stato delle cose che esiste in tutto il regno; e nessuno ha mai pensato che vi fosse nè contraddizione, nè difficoltà, nè impedimento amministrativo. Quindi a Roma, se volete sopprimere la Commissione centrale di sindacato, compenetrandola con la stessa alta Commissione di sorveglianza, potrebbe almeno esistere, senza nè contraddizione nè impedimento, la vigilanza della Commissione provinciale.

Ma sono oramai così avvezzo ad incontrare nessun favore nella maggioranza dei miei colleghi in tutte le proposte che ho fatte nello studio di questa legge, che mi contento del poco, e non volendo discutere e far votare inutilmente, accetto la loro adesione alla seconda mia proposta, per effetto della quale le funzioni delegate alla Commissione provinciale ed al prefetto suo presidente « saranno benanche esercitate dalla Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 6. »

Non può esservi dubbio sull'intelligenza di queste parole, perciocchè siccome poco innanzi l'articolo 8 prescrive che la Giunta proceda colle norme e colle sanzioni della legge del 15 agosto 1867; è appunto in virtù di queste norme che gli articoli 7 ed 8 della legge medesima richiederebbero il concorso di una Commissione provinciale e di una Commissione centrale di sindacato.

La seconda parte dell'articolo del progetto ora in discussione, come è da me formulato, in realtà non farebbe che apportare eccezione, anche in questa parte, alla legge del 15 agosto 1867, facendo scomparire in Roma tanto la Commissione provinciale, quanto la Commissione centrale di sindacato, e cumulando le loro attribuzioni con quelle spettanti all'alta Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 6.

PRESIDENTE. Onorevole Mancini, mi trasmetta la sua aggiunta.

L'onorevole Raeli ha la parola.

RAELI. Nel sistema della legge del 1867 la Commissione provinciale non aveva soltanto le attribuzioni di vigilanza, ma prendeva una parte attiva nell'amministrazione stessa.

Vero è che nel primo alinea dell'articolo 7 si dice che i beni saranno amministrati ed alienati dall'amministrazione demaniale, sotto l'immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni provincia del regno.

Ma c'è poi l'alinea secondo che dice :

« La Commissione provinciale delibera sui contratti di mezzadria, affittamenti, alienazioni, sulla divisione dei lotti e sopra ogni altro incidente che riguarda l'amministrazione delle alienazioni. « Il direttore demaniale avrà l'amministrazione di fatto e l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione provinciale », talchè le signorie loro si avvedono che, sebbene vi fosse qualche equivoco nel primo alinea, nel secondo si vede chiaro il concetto che la mente direttiva, diciamo così, dell'amministrazione, era la Commissione provinciale, ed il direttore demaniale, in altri termini, l'amministrazione demaniale non era che la esecutrice materiale delle deliberazioni della Commissione.

Ora, se alla Giunta si danno soltanto le attribuzioni della direzione demaniale, cioè l'esecuzione degli atti, e nella Commissione, che sarà istituita coll'articolo 8, si compenetreranno tutte e due le funzioni, ed allora viene meno lo scopo lodevolissimo che voleva l'onorevole Mancini, di esservi, oltre l'autorità amministratrice, un controllo, perchè allora la Commissione costituita coll'articolo 8 sarebbe quella che dovrebbe deliberare tutti i contratti di affitto, di mezzadria, ecc., dividere in lotti i fondi da vendere, senza che poi sopra di questa vi fosse un altro controllo.

Eccovi perchè, in vista delle condizioni speciali di una provincia, anzi di un comune, perchè la massima parte degli enti si trova nel comune di Roma, io credo che sta bene la proposta ministeriale, accettata dalla Commissione nel suo primo progetto, che attribuisce alla Giunta le funzioni della Commissione provinciale, e lascia alla Commissione superiore le attribuzioni proprie della Commissione di sindacato; altrimenti, lo ripeto, si avrebbe nella suddetta Commissione l'autorità che veramente amministra, senza un altro corpo che sorvegli e controlli. Mi pare che questo è ciò che con ragione non si voleva, e che conviene evitare.

MANCINI. Dapprima, allorchando io domandava che i delegati provinciali entrassero nella Giunta, mi si è opposto che allora prenderebbero parte all'amministrazione, mentre dovevano solamente avere un ufficio di sorveglianza, come lo ha la Commissione provinciale, nella quale perciò non fosse a meravigliarsi che per la legge del 1867 entrassero due delegati del Consiglio provinciale. Ora io considero come attribuzione di sorveglianza, quella di codesta Commissione, ed invece mi si risponde che essa amministra. Dunque sorveglia quando importa escludere la prima delle mie proposte; amministra quando si tratta di escludere la seconda. Tale è il procedimento singolarissimo di questa discussione.

La verità è, che nell'articolo 7 della legge del 1867, la Commissione provinciale ha attribuzioni di sorveglianza, ma è dichiarato che fa parte dell'esercizio di questa sorveglianza il rivedere certi contratti, la divisione dei lotti e le alienazioni, val quanto dire, det-

tare le norme per alcuni atti d'amministrazione che sono considerati i più importanti.

Vediamolo. L'articolo 7 dice testualmente che l'amministrazione e l'alienazione hanno luogo « sotto l'immediata sorveglianza di una Commissione istituita per ogni provincia del regno. »

Dunque, che le attribuzioni della Commissione provinciale siano attribuzioni di sorveglianza è scritto letteralmente nella legge; ed è vano il negarlo.

Soggiunge l'articolo che questa Commissione provinciale, nell'esercizio di tale sorveglianza, deve deliberare, come una specie di autorità tutoria, sopra alcuni contratti ed atti di maggior rilievo, cioè « sui contratti d'affitto e d'alienazione, non che sulla divisione in lotti. »

Si aggiunge: « Il direttore demaniale avrà l'amministrazione di fatto e l'esecuzione delle deliberazioni della Commissione provinciale. »

Dunque è la legge stessa la quale ha dichiarato che la Commissione provinciale esercita un ufficio di sorveglianza, ma lo esercita mediante l'esame degli atti più importanti dell'amministrazione, acciò possa autorizzarli.

Ora, signori, quest'autorità esiste in tutte le provincie del regno; e si badi che colà, benchè il Governo sia il principale interessato a fare le operazioni d'alienazione e di conversione, il legislatore non se ne è fidato, ed ha creduto bene di richiedere la garanzia dell'intervenzione di una Commissione provinciale. La Commissione è composta, è vero, in grande maggioranza di autorità governative, ma vi sono almeno due membri delegati del Consiglio provinciale. Questo è stato dunque reputato necessario dappertutto. Questo è lo stato di diritto in cui viviamo in tutto il regno, *hoc jure utimur*.

Ora per Roma scegliete il partito che più vi piace. Volete fare altrettanto? Non può esservi menomo inconveniente; non vedo perchè l'autorità che amministra in Roma, e che si dovrà supporre anche distratta da una immensa varietà di cure malagevoli ed ardue, relativamente alle operazioni degli affittamenti, delle alienazioni, delle divisioni in lotti, non debba sottomettere i progetti alla Commissione provinciale, colle attribuzioni che ha già dalla legge nell'articolo 7.

La Commissione provinciale di Roma deve essere nè più nè meno di quello che sono le somiglianti Commissioni delle altre provincie dello Stato.

Se la Camera ciò deliberi, io sarò pienamente pago, perchè questa è stata la mia prima e diretta proposta; la seconda non è stata che una transazione ed una concessione.

Se ad ogni modo non volete che a Roma esistano tutte quelle istituzioni di sorveglianza che esistono in tutto il resto dello Stato, e me ne è indizio di vedere soppressa senza ragione quella Commissione centrale di

sindacato che esiste pel resto d'Italia, mentre qui volete compenetrarne le attribuzioni nell'alta Commissione di vigilanza composta in parte di membri del Parlamento nominati dal Re; allora, ho detto, siate logici, conferite anche a questa Commissione di alta vigilanza le attribuzioni della Commissione provinciale.

Ma, obbiettava l'onorevole Raeli, allora prenderà una qualche parte all'amministrazione dettandole norme e direzioni. Che egli mi permetta di rispondergli: quell'eminente Commissione parlamentare, secondo il progetto, già la prende, già le è stata data, concentrando in essa anche le attribuzioni della Commissione centrale di sindacato. Quali siano queste attribuzioni, risulta dai seguenti termini dell'articolo 8 della legge del 1867: « Una Commissione centrale di sindacato composta di due consiglieri di Stato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore generale del demanio e tasse, del direttore del Fondo del culto e di altri due membri nominati per decreto reale, presieduta dal ministro delle finanze, *soprintenderà all'amministrazione.* »

Dunque ella è una specie di amministratore superiore, un soprintendente dell'amministrazione, non è propriamente ed esclusivamente un'autorità di vigilanza. E poi si soggiunge: « vigilerà all'andamento delle alienazioni e nel modo sopra espresso. »

Dunque la Commissione centrale di sindacato, del pari che la Commissione provinciale, ha ad un tempo attribuzioni di vigilanza e di soprintendenza all'amministrazione. Tali, nè più nè meno, sono parimente le attribuzioni della Commissione provinciale.

Se dunque non avete riputato illogico e sconveniente attribuire alla Commissione parlamentare anche i poteri della Commissione centrale di sindacato, non può esservi difficoltà che le vengano attribuite anche le funzioni della Commissione provinciale. Quindi concludo, che se la maggioranza della Commissione incontrasse alcuna ripugnanza a riunire le attribuzioni della Commissione provinciale a quelle della Commissione parlamentare, io sono contento di proporre unicamente di sopprimere queste parole nell'articolo, *alla Commissione provinciale ed al prefetto*; e la conseguenza sarà che si stabilirà in Roma, come in qualunque altra provincia del regno, una *Commissione provinciale*, la quale avrà attribuzioni di sorveglianza e quella pure di soprintendere agli affari più importanti, come fa in tutto il resto del regno. Se poi credete che anche le attribuzioni di questa Commissione debbano fondersi con quelle della Commissione parlamentare, dichiaro che anche a questa soluzione son disposto a rassegnarmi.

RESTELLI, *relatore*. Crederci opportuno che questo articolo fosse rinviato; perchè c'è per avventura qualche idea da accogliere e qualcuna da respingere, relativamente alla proposta dell'onorevole Mancini. Questa

è sorta troppo improvvisamente; merita considerazione, e prego quindi la Camera a voler rinviare la discussione su di questo articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Convengo io pure che l'articolo sia rinviato alla Commissione. Altrimenti dovrei rispondere all'onorevole Mancini che vi ha differenza tra le due disposizioni degli articoli 7 ed 8 della legge 15 agosto 1867. Ivi si parla di una Commissione provinciale e di una Commissione centrale di sindacato, con funzioni e poteri distinti...

MANCINI. La Giunta dice *sorveglianza*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Confondere gli uni con gli altri, sarebbe rendere inesigibile la legge. Quindi prego anch'io che l'articolo sia rinviato alla Commissione, affinchè possa meglio esaminare gli emendamenti che vi si vorrebbero introdurre.

PRESIDENTE. Rimane dunque inteso che l'articolo 8 è rinviato alla Commissione, che ne riferirà in una delle prossime tornate.

« Art. 9. Le pensioni ai religiosi ed alle religiose delle corporazioni soppresse nella città di Roma sono fissate ad annue lire 600 per i sacerdoti e le coriste, e lire 300 per i laici e le converse degli ordini possidenti, e ad annue lire 300 per i sacerdoti e le coriste, e lire 150 per i laici e le converse degli ordini mendicanti. Se questi giustificano di essere colpiti da grave ed insanabile infermità che impedisca loro ogni occupazione, avranno una pensione annua di lire 400, se sacerdoti o coriste, e lire 300 se laici o converse.

« Rimane salva per le religiose la disposizione dell'articolo 5 della legge del 7 luglio 1866. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mancini.

MANCINI. (*Della Commissione*) Su quest'articolo non ho che una sola osservazione a fare.

Se la Camera ha ricevuto molte petizioni per quanto concerne l'attuale proposta di legge, anche a me in particolare non sono mancate da tutte le parti del regno moltissime lettere di frati, dalle quali ho potuto comprendere che non mi credono tanto avversario loro, come sono giudicato in questa Camera, ma sono persuasi che sono difensore della giustizia. Essi mi domandano, se forse lo stomaco dei frati di Roma sia più capace di quello dei frati del resto d'Italia, perchè le pensioni, provvedendo alla pura necessità alimentare, sono corrisposte in molti luoghi in così meschina misura, e tanto assottigliate, da non trovarsi punto in proporzione con quelle che a' monaci di Roma si concedono in questo articolo 9.

Non farò alcuna osservazione riguardo alla misura proposta nell'articolo 9; solo domando, se non vi sia modo d'avere qualche riguardo ai più miseri e bisognosi tra i frati, che nel resto d'Italia hanno pensioni.

Una simile osservazione forse gioverà fare su qualche altro articolo di questa legge, all'articolo 22 ad esempio, dobbiamo vedere, nell'occasione in cui completiamo in Italia la soppressione delle corporazioni

religiose e degli enti ecclesiastici, se nelle soppressioni precedenti sia caduta per avventura qualche ingiustizia manifesta, da noi non voluta, ma che l'esperienza ha rivelata. In tal caso sarebbe nostro debito di provvedere ora in modo, che non si debba su quest'argomento mai più ritornare.

V'ha inoltre una considerazione, che è degna dell'attenzione della Camera, sulla quale richiamo altresì quella dell'onorevole ministro. Fra questi infelici frati non pochi ve ne hanno, pei quali si frappongono indugi e difficoltà nel pagamento della pensione, ed altri che sostengono liti con l'amministrazione, protratte con eccezioni declinatorie d'incompetenza e simili, mentre gli attori poverissimi hanno bisogno del quotidiano alimento.

Io richiamo su ciò tutta la vigilanza del signor ministro. Egli si faccia presentare una relazione circostanziata, per sapere quale è la condizione in cui questi infelici si trovano. È una questione di umanità. Essi hanno perduta la posizione che occupavano nel loro convento, nel quale si erano apparecchiati a passare la loro vita. Si è loro assegnata una pensione; e quale che essa sia, bisogna fare in modo che a fruirne non si oppongano ritardi, nè difficoltà ed inceppamenti.

Io mi limito a fare questa raccomandazione alla Camera ed al ministro. E sarà pure pregio dell'opera esaminare se tutto l'asse, di cui qui si dispone, volendosi bene o male che serva ad usi ecclesiastici (perciocchè mi pare che questa sia la parola ultima del sistema di questa legge); e Roma non potendo dimenticare di far parte dell'Italia; una parte almeno del reddito possa destinarsi a sollievo delle più urgenti miserie di quelle classi ecclesiastiche e religiose che, sebbene non vivano in Roma, si trovano nel resto d'Italia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quanto alla raccomandazione dell'onorevole Mancini, di procedere subito alla liquidazione delle pensioni dei frati, e di provvedere sollecitamente al pagamento di esse, può esser certa la Camera, e può esser certo l'onorevole Mancini, che dal Governo non si è tralasciato di fare quanto fosse possibile per riuscirvi; ma il numero delle liquidazioni a cui si è dovuto procedere, è stato tale, da non potersi assolutamente compiere in un tempo più breve. Però al presente tali operazioni sono compiute, e il pagamento delle pensioni è al corrente in guisa, che è difficilissimo che si trovino frati e suore colpiti dalle leggi precedenti di soppressione, che non abbiano puntualmente liquidata e pagata la pensione, quando per legge non sia loro contestato il diritto a conseguirla.

Quanto al migliorare la loro condizione, in verità il Fondo del culto si trova così oberato da pesi, che è propriamente impossibile il poter pensare a crescere la pensione di questi frati e di queste monache.

Anch'io vorrei e desidererei quanto altri di sovvenire più largamente a questi disgraziati. Ma come lo si potrebbe, facendone ricadere il carico su di un'amministrazione cui la legge del 1867 tolse circa un terzo della sostanza patrimoniale, e che già è aggravata di tante passività?

Egli è quindi impossibile, lo ripeto, che con una rendita così ridotta ed assottigliata ancora dalla tassa di ricchezza mobile, di manomorta e altrettali, possa il Fondo per il culto sostenere il pagamento di pensioni maggiori, soddisfacendo a questo ben naturale desiderio di vedere aumentare le pensioni già concesse per le leggi anteriori.

Però una diversa misura ed un provvedimento alquanto più largo può essere adottato per la città di Roma, perchè non facendosi qui il prelievo della tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio soppresso, e la rendita rimanendo assegnata ad usi di pietà e di beneficenza, era ben giusto ed ovvio che primo atto di beneficenza si cominciasse ad esercitare a pro di coloro che già di tale rendita godevano per lo innanzi nel chiostro. Quindi si potè essere un po' più larghi nella determinazione dello ammontare di queste pensioni. E se pure rimanesse ancora alcunchè da poter fare meno disagiata la sorte degli altri religiosi, certo è che il Governo non si arresterebbe dal farlo di buon grado, perchè soddisferebbe così non solo a un suo desiderio, ma ad un dovere di carità e di umanità.

CENCELLI. Io non posso a meno di non associarmi alle osservazioni dell'onorevole mio collega ed amico il deputato Mancini. Le considerazioni speciali che hanno militato a favore dei religiosi della città di Roma per far sì che ad essi fosse assegnata una quota di pensione maggiore di quella che già era stata assegnata nelle leggi antecedenti, militano egualmente per quelli delle città e paesi della provincia di Roma stessa. Le ragioni principali erano l'aumento dei fitti e dei viveri, e questi sono di poco differenti per l'interno della città di Roma da quello che lo siano nel suo circondario. Signori, oggi, cogli aumenti esagerati dei viveri, come dei fitti dei locali, proporzionatamente colle pensioni assegnate dalle leggi del 1866 e 1867 in tutta la provincia, è impossibile assolutamente che l'individuo, uomo o donna che sia, possa vivere, possa cavare, non dirò il necessario, ma a mala pena ciò che è meramente indispensabile e capace di poter gli far campare la vita nella più stretta miseria e non cadere sul lastrico per la fame.

Aggiungerò di poi che un individuo pensionato a Roma potrà avere il vantaggio di andarsi a godere la sua pensione in un piccolo paese di provincia, e così si troverà in condizioni assai migliori dell'altro religioso che, pensionato in provincia, avrà una pensione assai minore di lui, e non gli basterà a campare la vita.

Le stesse ragioni pertanto che militano per un nu-

mero assai maggiore di frati e monache che esistono in Roma possono e devono valere per un numero assai minore, quale è quello che esiste nella provincia di Roma.

In conseguenza, se anche il demanio andrà soggetto a prendere qualche cosa di meno durante la vita di questi religiosi, non avrà gran danno e la finanza d'Italia non perirà per questo solo titolo di poche migliaia di lire di più che importeranno le pensioni dei frati e monache della provincia di Roma, se si elevassero alla cifra identica stabilita per la città di Roma.

L'onorevole ministro, qualche giorno indietro, quando mi opponeva alla conservazione dei tre conventi in Roma, per raccogliere frati vecchi e malati, mi diceva che era cosa altamente umanitaria il soccorrere questi poveri frati posti in condizioni speciali. Ora io dico: se era atto umanitario quello, assai più necessario per umanità e doveroso è questo che propongo di proporzionare le pensioni alle necessità attuali, perchè l'individuo espulso dal convento abbia possibilità di vivere. Tale atto umanitario oggi lo reclamo per una proporzione più equa e giusta della liquidazione della pensione ai religiosi della provincia di Roma; per cui io fo istanza che la Camera voglia accettare la mia proposta speciale, che cioè la pensione stabilita per i religiosi e le religiose della città di Roma sia estesa egualmente a tutti gli altri religiosi e religiose della provincia di Roma stessa.

LAZZARO. Io pregherei l'onorevole Cencelli e l'onorevole Mancini di aggiornare la discussione e la risoluzione di tale questione al momento in cui verranno in discussione le proposte degli onorevoli Camerini e Catucci, cioè dopo l'articolo 14. Sono due proposte formali che stanno davanti a noi e sulle quali la Camera deve deliberare qualche cosa.

Ho inoltre chiesto la parola perchè desideravo che le dichiarazioni del Ministero non pregiudicassero anticipatamente la questione di cui si parla.

Rimandiamo dunque ogni deliberazione alla sua propria sede, cioè quando discuteremo le proposte già presentate dagli onorevoli Camerini e Catucci. Io credo che la Camera debba prendere una risoluzione favorevole a tanti infelici di cui si parla in quelle proposte.

RESTELLI, relatore. Crede anche la Commissione che probabilmente occorrerà qualche provvedimento per alcuni casi speciali già contemplati nella legge del 1868, relativamente a quei monaci i quali hanno fatto professione in età canonica, non conforme alle disposizioni della legge civile.

In quella legge fu stabilita una pensione per quelli che si trovavano in codesta condizione, una pensione, cioè, vitalizia per quelli che avevano cinquant'anni ed un provvedimento temporaneo per cinque anni per gli altri che non avevano ancora raggiunta questa età. Credo che farà d'uopo di qualche provvedimento, e se

ne parlerà quando tratteremo delle proposte in proposito poste avanti dai nostri colleghi.

Fatta questa riserva, si potrà procedere alla votazione di questo articolo.

PRESIDENTE. È quello che voleva dire all'onorevole Lazzaro, che non aveva punto a che fare la proposta Camerini con l'articolo in discussione.

RESTELLI, relatore. Credo che non si debba tenere sospesa la votazione di questo articolo, e lo si debba votare qual è.

CADOLINI. Io voleva osservare che la proposta sostenuta dall'onorevole Cencelli non trova sede opportuna in questo progetto di legge. Noi ci occupiamo ora dei conventi nella città e provincia di Roma, e non è il caso, secondo me, che noi dettiamo ora provvedimenti pei monaci che furono soppressi nelle altre provincie colla legge del 1866. (*Rumori*)

Voci. Si parla della provincia.

CADOLINI. Ma a quelli provvide sempre la legge del 1866.

Ad ogni modo credo che, prima di fare proposte di questo genere, bisognerebbe invitare l'onorevole ministro a presentare il bilancio del Fondo del culto e vedere se i mezzi di cui quell'amministrazione dispone siano sufficienti a fare questi atti di liberalità che alcuni credono opportuno di proporre oggidì alla Camera.

ZANARDELLI. Avete dato 400,000 lire ai generali.

CADOLINI. Quella è una questione risolta, e non può essere invocato quel provvedimento per dimostrare che si debba modificare la legge in vigore e nei suoi effetti rispetto ai monaci che furono soppressi nel 1866.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Cadolini, la questione sollevata dall'onorevole Cencelli non trova la sua ragione di essere all'articolo 9.

Può farne oggetto di una proposta speciale, ed allora la Camera la discuterà.

CADOLINI. Io avrei voluto che fosse eliminata interamente.

PRESIDENTE. Ora la questione è limitata soltanto al trattamento che la legge propone di fare ai religiosi ed alle religiose che sono nella città di Roma.

Se l'onorevole Cencelli crederà di fare una proposta onde modificare le disposizioni della legge del 1866, egli si varrà del suo diritto, e la Camera delibererà sulla medesima.

L'onorevole Cencelli ha facoltà di parlare.

CENCELLI. Io aveva precisamente fatta una proposta relativamente a questo articolo, cioè la pensione fissata da questa legge ai religiosi della città di Roma sia estesa ancora alla provincia di Roma.

Però non ho inteso punto di sollevare degli incidenti: sono ben lontano da ciò.

Siccome però l'onorevole Lazzaro dice che ciò può trovar sede più opportuna in occasione di altri articoli, io mi riservo di fare allora questa proposta.

PRESIDENTE. Si vedrà allora se ci sarà questione pregiudiziale su ciò. Per ora non si tratta che di porre ai voti l'articolo 9 come è proposto.

Pongo ai voti l'articolo 9.

(La Camera approva.)

« Art. 10. Avranno diritto alle dette pensioni i religiosi e le religiose delle corporazioni che, prima della presentazione di questa legge in Parlamento, abbiano fatta professione di voti secondo le regole del loro istituto, e che, denunciati come appartenenti alla casa nelle schede compilate per la legge del 20 giugno 1871, n° 297, si trovino alla pubblicazione della presente legge o conviventi nella casa stessa, o assenti da essa per regolare permesso dei loro superiori.

« Il diritto alla pensione comincerà dal giorno della occupazione del convento a norma della disposizione dell'articolo 3.

« Fino a questo giorno i superiori od amministratori della casa percepiranno le rendite, sia dei beni ad essa appartenenti, sia dei titoli del debito pubblico in cui si andranno convertendo; e provvederanno, come per lo innanzi, alla soddisfazione degli oneri ed al mantenimento dei religiosi della casa.

« I frutti pendenti che si percepiranno dopo l'epoca della occupazione, saranno da ripartirsi in ragione di tempo. »

(È approvato.)

« Art. 11. Sulla massa, formata dalle rendite dei beni delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma, dagli interessi dei titoli del debito pubblico surrogati ai beni e dalle tasse dovute per rivendicazione di benefizi o svincolo di cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale della città di Roma, sarà provveduto agli oneri inerenti ad essi beni, alle spese di amministrazione della Giunta e de' suoi uffizi, alle pensioni dei religiosi e religiose delle case soppresses, alle spese di culto delle chiese ufficiate dalle corporazioni disciolte ed alle opere di beneficenza e di istruzione contemplate dall'articolo 2.

« La Giunta determinerà la somma che debba essere annualmente impiegata per ciascuna delle opere indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, in maniera che non siano interrotti questi servizi secondo lo stato attuale.

« Di mano in mano che verranno cessando le pensioni, comprese quelle del n° 4 dell'articolo 2, si soddisferanno innanzitutto colle rendite rese disponibili i debiti che si fossero contratti per le necessità indicate nell'articolo seguente, e il rimanente sarà in fine di ogni anno proporzionalmente distribuito fra le opere contemplate dai numeri 1, 2 e 3 del detto articolo 2, fino a che non raggiungano l'intera rendita dei beni ad essi devoluti. Il residuo andrà a favore del fondo indicato nel n° 5 dell'articolo 2.

« La Giunta determinerà altresì la somma che debba

essere annualmente erogata per lo scopo designato nel n° 4 dell'articolo 2, nell'intervallo di tempo fra la occupazione dei rispettivi conventi a sensi dell'articolo 3 e la liquidazione definitiva dell'intero fondo contemplato dallo stesso n° 4 dell'articolo 2. »

RESTELLI, relatore. Domando la parola per proporre alcune rettificazioni che sono la conseguenza delle votazioni state fatte nei giorni antecedenti.

Le modificazioni sarebbero queste: al paragrafo terzo dove è detto: « di mano in mano che verranno cessando le pensioni » si devono sopprimere le seguenti parole « comprese quelle del n° 4 dell'articolo 2. »

Al termine dello stesso paragrafo, ove è detto: « il residuo andrà a favore del fondo indicato nel n° 5 dell'articolo 2, » invece bisogna dire: « il residuo andrà a favore del fondo indicato nell'articolo 3. »

Poi nell'ultimo paragrafo, dove è detto: « la Giunta determinerà altresì la somma, che debba essere annualmente erogata per lo scopo designato nel n° 4 dell'articolo 2, nell'intervallo di tempo fra la occupazione dei rispettivi conventi » si continuerà con queste parole « e la liquidazione definitiva dell'assegno contemplato nello stesso n° 4 dell'articolo 2. »

È una semplice coordinazione a quanto già fu deliberato dalla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Osservo che le questioni che voglio sollevare, possono trovare miglior sede negli articoli successivi; quindi mi riservo di proporle in seguito.

PRESIDENTE. In tal caso l'articolo 11 rimane come fu proposto fino al penultimo paragrafo, nel quale si sopprimono le parole « comprese quelle del numero 4 dell'articolo 2. »

Poi in fine dello stesso paragrafo, invece di dire: « Il residuo andrà a favore del fondo indicato nel numero 5 dell'articolo 2, » bisogna dire: « il residuo andrà a favore del fondo indicato nell'articolo 3. »

Nell'ultimo comma poi, alle parole « dell'intero fondo, » si sostituiscano le seguenti: « dell'assegno. »

Pongo ai voti l'articolo 11 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 12. È data facoltà al Governo di anticipare alla Giunta, fino ad un milione di lire con l'interesse al 5 per cento, perchè non rimanga sospeso l'adempimento degli oneri e servizi messi a suo carico. La Giunta potrà anche, coll'approvazione della Commissione, di cui all'articolo 6, e coll'autorizzazione del ministro di grazia e giustizia e dei culti, contrarre un prestito o fare quelle operazioni di credito che possano essere necessarie ai bisogni della sua amministrazione. »

(È approvato.)

Veniamo ora all'articolo 13 proposto dal Ministero in modificazione a quello della Commissione:

« Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, il

disposto dell'articolo 1 della legge del 15 agosto 1867 avrà effetto solamente pei canonici, benefizi, cappellanie, abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 5 della stessa legge.

« Il primo e secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta legge del 15 agosto 1867 non saranno applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

« La tassa di rivendicazione e di svincolo dei benefizi, cappellanie ed altre istituzioni di patronato laicale in Roma, come pure i beni degli altri enti ecclesiastici soppressi col presente articolo nella città di Roma sono devoluti al fondo contemplato al n° 5 dell'articolo 2, salvo il godimento vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti. »

Anche in quest'articolo, invece di *al n° 5 dell'articolo 2*, bisogna dire: *al n° 4 dell'articolo 3*.

La Commissione accetta quest'articolo del Ministero?

RESTELLI, relatore. La maggioranza della Commissione insiste nelle proprie proposte.

PRESIDENTE. Su questo articolo c'è la proposta degli onorevoli Barazzuoli, Marchetti, Vallerani, Secco, Pancrazi, Danzetta, Mandruzzato, De Donno e Pasqualigo, concepita in questi termini:

« Nella città di Roma la disposizione dell'articolo 1 della legge del 15 agosto 1867 non sarà applicata alle basiliche maggiori e minori.

« Il primo e secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta legge non saranno applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

« I beni convertiti degli enti ecclesiastici soppressi col presente articolo, non che la tassa di rivendicazione e di svincolo dei benefizi, delle cappellanie ed altre istituzioni di patronato laicale in Roma, sono devolute al fondo speciale, contemplato dall'articolo 2, salvo il godimento vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti. »

Su questo articolo, primo iscritto è l'onorevole Mancini.

MANCINI. Per non prendere due volte la parola, cedo il mio turno all'onorevole Barazzuoli, io parlerò poi dopo.

PRESIDENTE. L'onorevole Barazzuoli ha facoltà di parlare.

BARAZZUOLI. Incominciamo, o signori, dal fare un po' i conti.

Secondo l'allegato annesso al disegno di legge noi abbiamo in Roma, tra basiliche maggiori e minori, collegiate e benefizi semplici 648 benefizi, senza tener conto dei parroci, dei curati e vice-curati, dei cappellani clementini, urbani, ilariani, ecc., ecc., e di quei preti spiccioli che noi in Toscana chiamiamo *galoppini*. Nelle diocesi suburbicarie tra canonici di cattedrali e collegiate, in un angusto ambito, senza tener conto nè dei galoppini, nè dei parroci, nè dei vice-cu-

rati, ne abbiamo 530. Totale, se il mio conto non erra, 1178.

Il progetto ministeriale conserva tutti questi benefici, tolti quei pochi di patronato laicale che sono in Roma e nelle diocesi suburbicarie, un centinaio o poco più.

La Commissione non è molto più generosa del Ministero: essa si è contentata di metter la mano sui benefici semplici, ma con tali restrizioni che si rimangano le concessioni che essa ci fa.

Signori, ci narrano che gli antichi Romani erano religiosissimi. Infatti mi ricordo di aver letto in Plutarco che un giorno fu fatto un gran sacrificio; il sacerdote, un po' novizio, sbagliò più volte il cerimoniale, e fu dovuto cominciare 30 volte; ma tutto il popolo romano stette immobile alla consumazione del sacrificio. Io sono persuaso che nè i Romani del tempo attuale, nè quanti siamo noi avremmo la pazienza di assistere ad una messa incominciata 30 volte e 30 volte sbagliata. (*Si ride*)

Del resto, se noi facessimo una statistica comparativa dei sacerdoti che aveva l'antica religiosissima Roma pagana coi suoi flamini, coi suoi coribanti, coi suoi auguri, coi suoi aruspici, con quelli che guardavano i polli e quelli che guardavano le oche, e dei canonici, parroci, curati, prelati, cappellani e preti semplici della Roma attuale, io sono persuaso che ne risulterebbe che Roma antica aveva meno sacerdoti di quel che ne abbia Roma moderna. (*Segni di assenso*)

Dobbiamo noi conservare tutto quello che abbiamo trovato? Non ci sono delle fronde da sfrascare, dei rami secchi da tagliare, i quali tolgono succhio e vitalità alla gran pianta del clericato romano? Io credo che in questa materia noi dovremmo tenere a norma queste due formole: *ne quid nimis* e *quid decet*.

Noi qui non abbiamo nè obblighi nè impegni. Grazie al cielo ci siamo sbarazzati dei generali, dei generalati e delle questioni di politica estera; e qui non abbiamo altri impegni ed obblighi che quelli di alte e rispettabili convenienze, della misura e del modo delle quali dobbiamo essere giudici noi soli. Per certo io non consiglierai di passare sopra Roma con quella macchina a vapore del Giusti che

Fa la testa a dieci mila
Messi in fila,

ma credo pure che sarebbe grave errore lasciare tutto ciò che abbiamo trovato a Roma, anco il superfluo, anco il cattivo.

Io ed alcuno dei miei colleghi della maggioranza abbiamo in proposito messo innanzi un emendamento all'articolo proposto dalla Commissione.

Dichiaro che io non intendo di muovere censura nè all'onorevole guardasigilli nè ai signori della Commissione, se essi hanno offerto tanto poco e se io chiedo qualche cosa di più.

È naturale: il Ministero e la Commissione sapevano

bene che in una questione così grave, così atta ad eccitare i sentimenti e i partiti, se fosse stato offerto dieci sarebbe stato appena accordato cinque; quindi si sono tenuti sul tirato.

Ed io lo comprendo, mentre spero che, come la Commissione ha allargato un poco la proposta del Ministero, così e Ministero e Commissione di buon grado accoglieranno quelle proposte le quali, senza ledere quei principii di alta convenienza, che io pure voglio rispettati, soddisfino anche al desiderio di noi tutti. Noi vogliamo, sì, essere osservanti dei riguardi che devonsi alla capitale del mondo cattolico, ma non vogliamo altresì peccare, come di difetto, nemmeno di eccesso; ed io sono persuaso che, se adesso la mia proposta parrà quasi radicale, ne verrà qualche altra di fronte alla quale io parrò il più moderato dei moderati.

Io voglio ciò che è dicevole e conveniente; nulla di più, nè di meno. Non voglio detrarre al lustro di Roma papale, al decoro della religione, alla maestà del culto cattolico; ma credo che a tutto questo sia provveduto abbastanza, quando le cinque basiliche maggiori vengano conservate, le nove basiliche minori rimangano quali sono, pur sopprimendo in Roma e nelle suburbicarie le collegiate e i benefici semplici.

E vedete come sono discrete le mie domande! Rispetto alle suburbicarie non si applichi, se si vuole, l'articolo 6 della legge del 1867. Frascati, Albano ed Ostia serbino pure interi i loro capitoli; ma non pretendete di lasciare quel formicolato che c'è di collegiate e benefici semplici che non credo possano essere di un grande aiuto all'opera civilizzatrice che noi, venendo a Roma, ci siamo proposti di compire.

Credete voi, o signori, che qualora questa mia moderatissima proposta fosse accolta dal Ministero, dalla Commissione e dalla maggioranza della Camera, credete voi che per questo rimarrebbero deserti i templi di Roma? Oibò! rimarrebbero chiese e sacerdoti in abbondanza. Io ho fatto il conto che, mantenendo le basiliche maggiori e minori, comprese le parrocchie, rimarrebbero a Roma altri 600 beneficiati; aggiungendo poi le ufficiature che, secondo questo disegno di legge, dovranno esserci nelle chiese dei monasteri che debbono sopprimersi, in Roma rimane non una coorte ma una legione di benefici. Voi vedete, o signori, che noi non possiamo essere più umani, più discreti e più riverenti alla maestà della Chiesa e del Pontificato!

Ma io, se la Camera me lo consente, devo farmi carico di qualche obbiezione, obbiezione d'indole giuridica, che forse verrà mossa a questa temperatissima proposta. Ci si dirà: vi è la legge delle garanzie, guardatevi dal porvi la mano sopra. Per l'articolo 16 della legge sulle garanzie, sono esenti i benefici maggiori e minori di Roma e delle sedi suburbicarie, dal regio *exequatur*; il giorno in cui voi metteste la mano su questo beneficio, voi violereste questa nuova arca santa del nostro gius pubblico ecclesiastico. Se l'obbiezione fosse

fondata, io piegherei la testa, perchè ogni legge deve essere osservata, e non meno delle altre quella delle garanzie. Ma la legge delle garanzie non ha niente che fare coll'attuale questione di benefizi più o meno.

La Camera si ricorda dei termini dell'articolo 16 di questa legge:

« Fino a quando, dice quest'articolo, non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* ed al *placet* regio gli atti dell'autorità ecclesiastica relativi alla destinazione dei beni ecclesiastici, ed alla proposta di collazione dei benefizi maggiori e minori, eccettuati quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie. »

Ebbene che significa questo? Nient'altro fuorchè ci siamo legati a non esercitar più il diritto maiestatico dell'*exequatur* in Roma, e nelle sedi suburbicarie. Ecco tutto.

So bene che mi si dirà: ma voi date da una mano e togliete dall'altra; in questo modo diverrebbe illusorio il diritto che lasciaste al Pontefice, qualora sopprimeste quegli enti sui quali questo diritto deve essere esercitato.

Adagio a ma' passi, signori.

Non amo di fare l'avvocato alla Camera: ma se dovessimo scendere a considerazioni d'ordine forense, potrei valermi dell'argomento che l'onorevole guardasigilli e l'onorevole Pisanelli adducevano l'altro giorno, rispondendo agli onorevoli Nicotera e Pissavini intorno all'applicazione dell'articolo 8 della legge delle guarentigie ed all'ufficio dei generalati. Che cosa dicevano questi egregi giureconsulti? I privilegi conceduti coll'articolo 8 della legge sulle guarentigie non sono estensibili ai generali degli ordini religiosi, perchè sono privilegi, e come tali si interpretano restrittivamente.

Ebbene dico io: la rinunzia al regio *exequatur* deve interpretarsi restrittivamente appunto perchè è rinunzia, e non potete inferire da questo che lo Stato abdicasse al suo diritto di ritogliere la personalità giuridica a quegli enti ecclesiastici rispetto ai quali volle rinunziare al suo diritto di accordare l'esecuzione alle provvisori dell'autorità ecclesiastica.

Ma lasciamo pure da parte le ragioni d'indole forense: v'hanno pur quelle di gius pubblico interno che da un'Assemblea politica non devono mai essere poste in non cale.

Il diritto di dare e di togliere la persona giuridica è una delle più solenni prerogative della suprema potestà dello Stato, ed io non ammetto abdicazione di prerogativa così eminente. E voi volete interpretare in modo la legge delle guarentigie da farne un atto d'abdicazione d'uno dei maggiori attributi della sovranità?

Del resto io non avrei che ad invocare l'autorità dell'onorevole Pisanelli, il quale è notorio come si unisse alla minoranza della Commissione per proporre

l'abolizione dei benefizi semplici. Ciò dimostra che anco quell'illustre giureconsulto non credeva e non crede che la legge delle guarentigie osti all'abolizione degli enti ecclesiastici in Roma.

Se non che l'ultimo paragrafo della legge sulle guarentigie toglie ogni onesta ragione di dubbio col riserva espresso che fa dei diritti dello Stato intorno alla creazione degli enti giuridici ed ai loro modi d'esistenza.

E basti di ciò: chè se in questo modo violazione della legge sulle guarentigie ci fosse, il primo a peccare sarebbe stato l'onorevole guardasigilli e poi la maggioranza della Commissione. Il loro sarebbe stato peccato veniale e il mio peccato mortale, ma peccato egualmente.

Infatti l'onorevole guardasigilli propone l'abolizione dei benefizi di patronato laicale, ed esperto e dotto giureconsulto quale egli è, riconoscerà che nessuna differenza passa fra i benefizi di patronato laicale e quelli di patronato ecclesiastico. Tranne la estrinseca e mera formalità della presentazione, in ogni resto la cosa è la stessa nella sua essenza, nella ragione del suo essere, nelle norme canoniche che la governano. Il rettore di una parrocchia di patronato laicale non è punto diverso canonicamente dal rettore d'una parrocchia di libera collazione, sia per la giurisdizione, sia per i diritti, sia per gli obblighi, sia per le prerogative canoniche. Ma dell'obbietto desunto dalla legge sulle guarentigie è stato detto abbastanza per essere tranquilli e sicuri che, accogliendo la mia proposta, essa non è offesa minimamente.

L'onorevole guardasigilli nel luminoso discorso che fece nella discussione generale, ci ricordava che il Governo del Re aveva fatto, venendo a Roma, una solenne promessa di astenersi da qualunque operazione fiscale sopra il patrimonio degli enti ecclesiastici di Roma. E l'onorevole guardasigilli ha ragione, e questa promessa va scrupolosamente osservata, ed io non chiedo che lo Stato si impingui in modo alcuno col patrimonio degli enti dei quali domanderei la soppressione. È stato coll'articolo 3 di questa legge istituito in Roma un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione. Ebbene: il patrimonio convertito di questi enti ecclesiastici vada ad aumentare questo fondo di beneficenza e di religione. Ma io sono stato inesatto quando ho detto vada *ad aumentare*. Io mi rammento che l'onorevole ministro quando parlò di questo fondo speciale diceva che, tolto quello che va alle parrocchie, quello che va alla beneficenza, quello che va all'istruzione, quello che va al Pontefice per le sue relazioni con le corporazioni estere, resterà poco o nulla. Ebbene, giacchè questo fondo è istituito, veniamogli in soccorso affinchè possa corrispondere al nobilissimo scopo per cui lo abbiamo stabilito.

Pensiamoci bene, o signori. Nel bilancio dello Stato vi sono degli stanziamenti per gli edifizii sacri e per le

spese di culto in Roma. Ognuno di noi sa che il complemento della sola basilica di San Paolo potrà costare un milione. Ebbene, io dico, se abbiamo largheggiato verso Roma, non solo come capitale del mondo cattolico, ma anche come capitale del nuovo regno d'Italia, io non me ne dolgo, anzi applaudo; ma non vorrei che, dopo tanta larghezza, lo Stato ci rimettesse anche del suo. Abolite quindi le collegiate e i benefizi semplici di Roma, e colle oltre 400 mila annue lire di rendita, che potete ricavare dalla loro soppressione, voi potete, senza divertire il patrimonio dalla sua destinazione, concorrere al lustro della Chiesa e allo splendore del culto, più di quello che non facciano quei benefizi semplici e quegli otto capitoli, due dei quali sono destinati a morire ugualmente, e tre sono pei canonici sinecure senza esempio; basti dirvi che l'obbligo di quei canonici è di andare a coro una sola volta la settimana.

Io, o signori, non voglio intrattenermi più lungamente. Ognuno di voi comprende che, se è ragionevole questa proposta per ciò che concerne Roma, è ragionevolissima poi per ciò che concerne le diocesi suburbicarie.

Buon Dio! noi siamo venuti qui per portarci il soffio animatore dei tempi nuovi e della civiltà, e vogliamo lasciare tra le gole dei monti vicini e nei piani dell'Agro romano venti inutili collegiate? Mettiamoci piuttosto qualche scuola, inciviliamo piuttosto quei paesi senza attentare alla religione, ed io credo che tutto il mondo civile ci renderà giustizia, poichè nessun'altra nazione avrebbe fatto pel culto cattolico quello che noi siamo disposti a fare, e che è nostro dovere di fare.

Io vi dico il vero: non ho mai curato la popolarità, credo anzi che gli uomini politici, i quali ne vanno in cerca, non siano uomini politici, ma Rabagas. (*Si ride*) Ma credo altresì che avrebbero ragione le altre parti d'Italia di domandare a noi il perchè di così sconfinata arrendevolezza. Noi abbiamo fatta man bassa in ogni parte d'Italia, in ognuna delle più illustri città, su tutte le più illustri chiese, e ci arresteremo davanti alla collegiata di Nettuno? Noi trattiamo Frascati meglio di San Marco di Venezia, poichè a San Marco di Venezia non ci sono che 12 canonici, a Frascati ne rimangono 22. Mi pare davvero che non potremo essere accusati di lesa religione, se useremo con tanta moderazione del diritto dello Stato!

Io spero quindi che l'onorevole ministro ed i membri della Commissione vorranno fare buon viso ad un emendamento che concilia i riguardi alla religione colle ragioni della libertà. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Ora la facoltà di parlare spetta all'onorevole Toscanelli.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Allora spetta all'onorevole Mancini.

MANCINI. Se non ci sono altri iscritti...

PRESIDENTE. Ci sarebbe l'onorevole Toscanelli, ma non è presente. (*Breve pausa*)

Poichè manca l'onorevole Toscanelli, prego l'onorevole Mancini di valersi del suo diritto di parlare.

MANCINI. Io amerei di sentire prima l'opinione della Commissione e del Ministero, perchè, se aderissero alla mia proposta, sarebbe abbreviato il cammino.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero ha dichiarata la sua opinione sulla questione dei benefizi e nella discussione generale della legge e quando presentò il suo emendamento all'articolo 13 che ora si discute.

Ora, poichè il concetto del Ministero è avversato, sebbene in confini più o meno ampi, dalla proposta dell'onorevole Mancini, da quella dell'onorevole Barazzuoli e da quella espressa dalla maggioranza della Commissione, io crederei riservarmi a prendere la parola quando si saranno sviluppate le ragioni onde si combatte la proposta ministeriale.

MANCINI. Io non vorrei intrattenermi sopra un argomento che mi pare sia già stato degnamente trattato ed esaurito dall'onorevole Barazzuoli.

NICOTERA. Il quale voterà in favore.

MANCINI. Potrei aggiungere considerazioni alquanto diverse unicamente sopra due punti, cioè intorno all'uso dei beni e ad una questione affatto speciale che riguarda i benefizi di patronato laicale; ma queste mi sembrano questioni secondarie, sulle quali sia deciso quando si è già accolto il principio. Per conseguenza, io pel momento null'altro aggiungerò se il Governo non crede di aver osservazioni a fare contro l'opinione espressa e difesa dall'onorevole Barazzuoli.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. O parli la Commissione o parli il Ministero o veniamo ai voti. Non si può fare altrimenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La proposta del Ministero è che nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie il disposto dell'articolo 1 della legge 15 agosto 1867 abbia effetto solamente pei canonici, benefizi, cappellanie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, per le quali rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 5 della legge medesima. Contro questo concetto del Ministero vi sono tre proposte; una dell'onorevole Barazzuoli, una dell'onorevole Mancini, una della maggioranza della Commissione, composta però diversamente da quella che lo sia stata finora.

Coll'emendamento dell'onorevole Barazzuoli si propone che l'eccezione proposta dal Ministero riguardo a tutti i benefizi di patronato ecclesiastico nella città di Roma e sulle sedi suburbicarie, sia limitata alle sole basiliche maggiori e minori della città di Roma. Leggerò il primo comma dell'emendamento presentato dall'onorevole Barazzuoli:

« Nella città di Roma la disposizione dell'articolo 1

della legge del 15 agosto 1867 non sarà applicata alle basiliche maggiori e minori. »

L'onorevole Barazzuoli consente quindi che si faccia un'eccezione, solo vorrebbe che si tenesse in confini assai ristretti.

Non mi fermo a discorrere dell'emendamento Mancini, poichè non avendolo presente non saprei dire che cosa egli proponga, ma credo che il suo concetto non si discosti molto da quello dell'onorevole Barazzuoli, e forse lo restringe alquanto, eccettuando dalla soppressione i soli capitoli delle cattedrali.

La Commissione infine o, meglio, la nuova maggioranza della stessa riconosce anch'essa che a Roma bisogna piegarsi a qualche eccezione rispetto ai principii troppo rigidi stabiliti dall'articolo 1 della legge del 1867. Vorrebbe però restringere codesta eccezione alle sole chiese collegiate ed a quei benefizi che sono goduti da persone che esercitino un qualche ufficio ecclesiastico presso il Pontefice.

Come vede la Camera, il progetto della Commissione s'allontana meno dal concetto del Ministero di quello che se ne allontanano la proposta dell'onorevole Barazzuoli, e quella dell'onorevole Mancini.

Noi siamo dolentissimi di non trovarci d'accordo colla Commissione in questa parte del progetto. Ma io esporrò brevemente i motivi che ispirarono la proposta del Ministero, e spero che la Camera vorrà far loro ragione.

I motivi su cui principalmente si fonda la proposta del Ministero possono ridursi a tre: il primo è un motivo di alta convenienza, il secondo nasce dalla legge delle guarentigie, il terzo sorge dal concetto stesso di questa legge e dalla destinazione serbata ai beni degli enti che vanno a sopprimersi.

Il primo motivo dicevo essere una ragione di alta convenienza. Ed invero non si deve dimenticare che Roma è, rispetto alle cose ecclesiastiche, in condizioni ben diverse da quelle delle altre città. Sede del Pontificato, il numero de' sacerdoti che dovranno vivere nella città di Roma sarà sempre proporzionatamente molto più grande che in ogni altra città d'Italia o del mondo. Qui in Roma conviene quella parte del clero onde il Pontefice si serve per esplicare la sua azione spirituale, sia per le missioni, sia per le congregazioni, sia per altri uffici ecclesiastici; e questo clero ordinariamente viene sovvenuto col conferimento appunto di questi benefizi.

Ora sopprimere o diminuire codesti benefizi, varrebbe come limitare questa facoltà del Pontefice di remunerare l'opera di quelli di cui egli crede avvalersi nell'esplicamento della sua autorità spirituale, e potrebbe parere non rispondere al concetto da noi sempre affermato di voler serbare, qui in Roma, integro al capo del cattolicesimo l'esercizio del suo ufficio religioso.

Ma vi è una ragione anche più grave, a parer

mio, ed è quella che nasce dalla legge delle guarentigie.

L'onorevole Barazzuoli non teneva gran conto di un simile argomento. Egli diceva che se dalla legge delle guarentigie potesse provenire un diritto perfetto, per la conservazione di questi benefizi egli si sarebbe associato all'opinione del Ministero. Ma poichè di questo diritto appunto egli crede dover dubitare, reca avviso, che si sia già fatto molto, quando si eccettuino in Roma dalla disposizione dell'articolo 1 della legge del 1867, le basiliche maggiori e minori.

Per verità anche io convengo che dalla legge delle guarentigie non derivi un diritto perfetto, assoluto alla conservazione di tutti quei benefizi che si vogliono eccettuati nel progetto del Ministero, credo però che se non vi è una disposizione espressa la quale ci tolga ogni facoltà di soppressione, vi è però tanto da doverci consigliare a non venire meno, per via di restrizioni, al concetto cui s'ispira la legge del 1871.

Infatti l'articolo 16 della legge delle guarentigie è concepito in questi termini:

« Sino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* regio gli atti delle autorità ecclesiastiche che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie. »

Dunque per quello che riguarda le provviste dei benefizi della città di Roma, e delle sedi suburbicarie, noi colla legge delle guarentigie abbiamo detto al Pontefice: siete libero di disporre di questi benefizi come meglio vi talenta, di conferirli come ed a chi crederete; noi non intendiamo esercitar neanche il diritto del *placet* e dell'*exequatur*.

Ora, o signori, se tali sono le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge sulle guarentigie, riguardo ai benefizi dei quali ora si discorre; se lo Stato declinava per essi sin l'esercizio del suo diritto all'*exequatur* e al *placet* per lasciarne affatto libera la collazione al Pontefice, vi pare egli che risponda al concetto medesimo il decretarne ora la soppressione?

Comprendo che sia in nostra facoltà creare una nuova legge che deroghi o spieghi la precedente; ma è questo un argomento che prova troppo, perchè possa venire così di leggieri invocato in una questione così delicata e difficile come quella che ora discutiamo. E per me, lo ripeto ancora una volta, fa una grave impressione, e credo che la farà a tutti gli animi delicati; ogni proposta che tenda a restringere talune delle facoltà accordate dalla legge delle guarentigie, o per lo meno a diminuire la materia sulla quale quella facoltà possa esercitarsi.

Ma vi è un terzo argomento che io ricorderò alla Camera, e che credo fosse ben degno di considerazione. Quando nelle altre provincie dello Stato vi furono

soppressi questi benefizi, perchè riguardati come inutili ai bisogni del culto, quei beni furono dati al demanio e però i benefizi stessi non potevano sotto altra forma risorgere. Ma in Roma, o signori, a chi sarebbero devoluti questi beni? Secondo il primo progetto ministeriale si devolvevano alla Chiesa di Roma. Ora si è deciso e già votato farne un fondo destinato ad usi di beneficenza e di religione. Questo fondo sarà regolato dalla legge promessa coll'articolo 18 della legge sulle garanzie, e benchè divisa quella proprietà fra usi di beneficenza e di religione, una gran parte di essa sarà sempre destinata ad usi di religione.

Posto ciò, cosa si guadagnerebbe col sistema della soppressione? Non altro che questo: di distruggere degli enti piccoli per crearne uno grande, indefinito ed assorbente; di togliere affatto ogni indipendenza al clero, e da clero beneficiato che è, farne un clero salariato dalla Curia romana.

Ma si oppone: perchè avete ammessa la soppressione dei benefizi di patronato laicale, e non volete estenderla ai benefizi di patronato ecclesiastico? E discorrendo su questo punto l'onorevole Barazzuoli sosteneva che, fra l'un patronato e l'altro, corra una differenza minima, quella sola della proposta e della nomina del beneficiato. Ma, a mio avviso, questa differenza non è così lieve; avviene un'altra oltre quella della nomina, e questa è l'appartenenza dei beni.

I benefizi di patronato laicale sono una specie di fidecommessi di famiglia stabiliti per fini religiosi. Ora era convenientissimo che, seguendo i principii stabiliti dalla nostra legislazione, si fosse sciolto, come ogni altro, il fidecommisso ecclesiastico, affinchè il patrono avesse potuto disporre dei beni che si trovavano vincolati al beneficio.

Ma, quando si tratta di beneficio ecclesiastico, la conseguenza del suo scioglimento è ben diversa. Qui la proprietà torna alla Chiesa, quando non ne voglia profittare lo Stato; e poichè siamo d'accordo che lo Stato non debba profittare di questa proprietà ecclesiastica, siamo sempre alla stessa conseguenza, di distruggere l'ente piccolo per impinguare il più grande; la peggiore delle conseguenze alla quale si potesse andare incontro.

E qui mi si permetta ancora una parola di risposta all'onorevole Corbetta, il quale, nell'eloquente discorso che pronunciò nella discussione generale, mi appose di aver formulata una legge, la quale è, non solo contraria a quella del 1867, ma fa spregio delle migliori disposizioni del Codice civile, e specialmente dell'articolo 831, il quale dispone esser nulla la disposizione genericamente espressa in favore dell'anima, e degli articoli 833 e 1075, i quali dichiarano nulle le disposizioni ordinate al fine d'istituire o dotare benefizi semplici, cappellanie laiche, od oltre simili fondazioni.

Ma se io fossi venuto innanzi a voi per domandarvi la derogazione per la città di Roma di quegli articoli

del Codice civile, avrei commesso il più grande fallo, e ne sentirei un rimorso immenso anche quando voi aveste accolta la mia proposta. Ma non si tratta di derogare per l'avvenire ai principii della nostra legislazione; voi stesso lo diceste, si tratta di liquidare un passato secolare...

CORBETTA. Non l'ho detto.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Lo diceste, perchè comprendevate col vostro ingegno, e annunziaste voi stesso la risposta che poteva darsi alla vostra obiezione...

CORBETTA. Domando la parola per un fatto personale.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... la quale è proprio quella da voi accennata, e cioè, che le disposizioni del Codice riguardano l'avvenire, e non il passato; ed ora è il passato che si tratta liquidare, non l'avvenire.

Del resto, signori, da tutti si conviene che bisogna fare una eccezione; la questione sta solo nel vedere fin dove debba estendersi questa eccezione. L'onorevole Barazzuoli vuol farla per le basiliche maggiori e minori; la Commissione vorrebbe comprendervi anche le collegiate e i benefizi goduti da persone che abbiano un ufficio ecclesiastico presso il Pontefice.

Ora, se si è d'accordo sulla necessità della eccezione, perchè non estenderla in modo da essere consentanea al concetto sanzionato colla legge sulle guarentigie? Perchè non esser più larghi, più consoni al principio che ha informato quella legge?

Per queste ragioni io credo di dover insistere perchè venga accolta la proposta del Ministero.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Mancini.

MANCINI. Io ho deposta una proposta sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Mancini è la seguente:

« Nella città e provincia di Roma, le disposizioni degli articoli 1 e 6 della legge 15 agosto 1867 non saranno applicate alle basiliche maggiori e minori e ai capitoli cattedrali.

« I beni convertiti degli enti ecclesiastici soppressi col presente articolo, non che le tasse di rivendicazione e di svincolo dei benefizi, cappellanie ed altre istituzioni di patronato laicale, sono devoluti a profitto dei comuni ove gli enti esistevano, con obbligo di impiegarli all'istituzione di un grande convitto e seminario laicale nella città di Roma e per l'istruzione della gioventù, e nell'istituzione di scuole negli altri comuni della provincia.

« Per gli effetti della presente legge i fondatori e dotanti dei benefizi, delle prelature e delle cappellanie familiari saranno considerati di diritto canonicamente come patroni, ancorchè nei titoli non si contenga formale riserva del patronato, ed i beni saranno devoluti alle rispettive famiglie, secondo le norme regolatrici del patronato ereditario. »

Onorevole Mancini, mi pare che quest'ultima parte potrebbe essere soggetto di un articolo speciale; la pregherei quindi di limitarsi alle due prime che hanno tratto a questo articolo 13.

MANCINI. Ho già accennato che questa è una questione secondaria e tutta speciale. È quindi bene che sia esaminata e studiata, se si può, dalla Commissione intera. Perciò mi restringo all'esame delle due prime parti dell'articolo, lasciando che l'ultima formi oggetto di un articolo separato che la Commissione potrà collocare dove crederà più opportuno.

Per quanto riguarda la soppressione dei benefici nella città e provincia di Roma, la Camera ha presenti le considerazioni che ebbi l'onore di esporle nella discussione generale di questa proposta di legge. Mi asterrò quindi dal ritornare sopra argomenti già una volta presentati, ed oggi dall'onorevole Barazzuoli svolti ed ampliati. Gli sono grato per avere egli riconosciuto la ragionevolezza delle mie osservazioni, e per avere tradotto in una sua proposta formale quella che fin d'allora fu da me annunciata.

A questo riguardo sono avanti la Camera tre proposte, una del Ministero, un'altra della maggioranza della Commissione, una terza nella quale, circa l'estensione della soppressione, può dirsi che vi sia perfetta identità fra le idee dell'onorevole Barazzuoli e di altri nostri colleghi, e le mie. Vi è tra noi differenza solo nella determinazione dell'uso dei beni dei benefici, prelature e cappellanie, che rimangono soppresse.

La proposta ministeriale nulla vuol sopprimere nella città e provincia di Roma degli enti ecclesiastici non regolari. Dico nulla, perchè la proposta si restringe a sopprimere i soli benefici di riconosciuto patronato laicale. Risulta infatti dagli specchi annessi al progetto di legge, che questi benefici costituiscono appena 57 mila lire di rendita sopra la rendita beneficiaria complessiva di circa un milione e mezzo. La disposizione è quindi pressochè inutile, non potendo esercitare influenza sull'economia generale della legge.

Nella maggioranza della Commissione, formata per essersi a tre della minoranza aggiunto un altro onorevole suo membro, si venne nel concetto di sopprimere tutt' i benefici, per dire così, individuali, i benefici mancanti di collegialità e forma collettiva, facendo eccezione soltanto per que' benefici di cui oggi si trovassero investiti ecclesiastici che esercitano un ufficio qualunque presso il Pontefice.

Vi è finalmente la terza proposta, quella che venne da me annunciata, ed ora anche formolata dagli onorevoli Barazzuoli e da altri nostri colleghi, il cui senso ed effetto sarebbe quello di sopprimere non solamente tutti i benefici individuali, prelature, cappellanie e fondazioni somiglianti, ma anche le semplici collegiate, escludendo l'applicazione degli articoli 1 e 6 della legge del 1867 solamente alle basiliche maggiori e minori della città di Roma, ed anche ai capitoli delle

stesse basiliche e delle cattedrali delle diocesi suburbicarie, inquantochè mentre in tutti gli altri capitoli dalla legge del 1867 si operò una riduzione nel numero organico dei loro componenti, questa disposizione neppure troverebbe applicazione nella città di Roma e nelle stesse diocesi suburbicarie.

Come si vede, noi siamo d'accordo nel fare una parte, che crediamo abbastanza larga, ad esenzioni desunte da una specie di analogia coi principii regolatori della legge generale di soppressione, perchè noi consideriamo le basiliche maggiori e minori quasi in una condizione giuridica ed ecclesiastica analoga alla condizione di tutt' i capitoli cattedrali esistenti nelle altre diocesi del regno d'Italia.

Quali sono le considerazioni che il ministro oppone, non solo alla proposta dell'onorevole Barazzuoli ed altri ed alla mia, ma anche a quella molto più modesta della Commissione, contro la quale egli, a nome del Ministero, riproduce l'originaria proposta che esclude qualunque soppressione di benefici, prelature e cappellanie in Roma e nelle diocesi suburbicarie, volendo unicamente soppressi quei pochi benefici di patronato laicale dei quali fu parlato?

Egli invocò in pro del suo assunto in primo luogo ragioni di alta convenienza, in secondo luogo la legge sulle garanzie e da ultimo l'economia complessiva della legge per quanto si riferisce alla destinazione dei beni.

Per quanto riguarda le credute ragioni di alta convenienza, se ho ben compreso le sue idee, si riassumono nel pensiero che il vescovado di Roma è un vescovado diverso da tutti gli altri. Ma, se si trattasse di introdurre cangiamenti nelle condizioni del vescovado di Roma in ciò che riguarda la sua istituzione medesima, comprenderei l'obbiezione; ma al certo di ciò non è questione.

Vi è di più; noi preserviamo dalla soppressione anche enti ecclesiastici fuori di Roma che appartengono ad altri vescovadi estranei a quello di Roma.

Per quanto riguarda la legge sulle guarentigie, già ne ha parlato l'onorevole Barazzuoli, e a me basta aggiungere poche parole.

L'onorevole ministro è obbligato egli pure a riconoscere che non ne deriva un diritto perfetto; egli confessa che noi non facciamo ora una legge contraria alla legge precedente, che non si viola alcuno dei diritti assicurati colla legge delle guarentigie al Pontefice; ma, dopo tali dichiarazioni, ognuno vede che l'argomento è abbandonato, perchè, ammettendosi che nelle disposizioni della legge delle guarentigie si lasciò unicamente alla libera collazione del Pontefice quel complesso di benefici maggiori e minori che esistevano in Roma e nelle diocesi suburbicarie, ed al certo fino a quando esistessero, ma che in quella legge non fu promesso nè assicurato che il Governo non farebbe uso delle sue legittime facoltà circa il modo e la durata di

esistenza dei corpi morali ecclesiastici, ed anzi, come osservava testè l'onorevole Barazzuoli, immediatamente dopo fu aggiunta una riserva espressa in contrario, perde ogni valore l'argomentazione che a questo modo noi verremmo oggi a ritogliere ciò che colla legge sopra le guarentigie avremmo concesso ieri.

Essendo tutti d'accordo, che non si è concesso quello di cui oggi si tratta di disporre, è chiarissimo che la legge delle garanzie non può essere di ostacolo alla deliberazione che in questo momento la Camera sta per prendere.

Per quanto riguarda infine la economia della legge attuale relativamente alla destinazione dei beni, sarebbe fare ingiuria all'altezza e dignità dell'ufficio legislativo, se per avventura si potesse supporre che nell'adozione della legge del 1867 il Parlamento sia stato largo nel sopprimere, solo perchè sapesse di fare una operazione fiscale, e in un modo o nell'altro venisse ad impinguare l'erario. No, signori, io chiamo in testimonianza i sentimenti che dominarono gli animi vostri allorchè quella legge fu adottata. Giammai considerazioni di tale natura ispirarono i voti e le deliberazioni del Parlamento italiano. Noi abbiamo allora creduto di compiere una riforma importante nell'interesse sociale. Si è determinato allora un certo uso dei beni che appartenessero agli enti ecclesiastici che rimanevano soppressi.

Per Roma abbiamo determinato un uso diverso. Ma in tutti i casi non è men vero che, se si fa il confronto della destinazione allora data ai beni e di quella che oggi loro si dà, ne può sorgere nella coscienza di ciascuno di noi una ragione di più per determinarci oggi alla soppressione. Imperocchè negli articoli già adottati di questa legge trovasi deciso che i beni medesimi non vengano ad essere essenzialmente distolti dalla loro originaria destinazione, ma debbano essere assegnati a quel fondo di religione e di beneficenza che venne istituito coll'articolo 3 di questa legge medesima.

Del resto ciò non esclude che, nel deliberarsi su questo articolo, la Camera possa consacrare una destinazione più direttamente vantaggiosa alle popolazioni, nella certezza che a questo modo non si allontanerà dallo spirito dei principii che debbono in questa materia regolare la legislazione.

Io quindi mi rivolgo al Ministero, e gli dico: il Governo non ha fatto assegnamento sopra i beni che risulterebbero dalla soppressione cui si riferisce l'articolo 13; non vi ha fatto assegnamento, perchè in tutta l'economia della legge essi non figurano punto, non servivano a' fini che essa si propone; dunque l'economia di questa legge, anzichè essere sconvolta, sarà esattamente e completamente mantenuta e rispettata, dandosi pure al prodotto di questa soppressione una disposizione speciale, una destinazione diversa.

Egli è in questo senso, e perchè confesso essermi di

somma pena che si pervenga alla fine della discussione di questa legge, senza che il Parlamento abbia disposto del menomo reddito direttamente a vantaggio ed a profitto della popolazione di Roma, oltre quanto già praticassero le corporazioni religiose da sopprimersi, che io credo farmi interprete di un bisogno universalmente sentito e di un voto che si ode sulle labbra di quanti sono i romani che si preoccupano delle condizioni dell'istruzione, dell'insegnamento in questa città.

Vi dicono tutti che sono obbligati di mandare i loro figli al seminario ecclesiastico, il quale è un grande stabilimento, ove si accolgono non solo quelli che vogliono dedicarsi alla carriera ecclesiastica, ma i giovani di tutte le famiglie della città che hanno bisogno d'istruzione per le carriere laiche, sol perchè non esiste un grande e reputato stabilimento con convitto nel quale fanciulli e giovani nelle diverse età possano ricevere una buona e completa istruzione laicale, morale e non discorde benanche dallo spirito delle nostre libere istituzioni.

Or dunque, se dedicherete una parte di questi beni alla creazione di un istituto somigliante, dotandone la città di Roma, e farete aprire delle scuole in tutti gli altri comuni a cui appartengono gli enti ecclesiastici che ivi esistono, ed ivi esistendo, versarono finora i loro redditi, direttamente od indirettamente, a vantaggio delle rispettive popolazioni, io credo che farete opera saggia e di previdente politica, e nell'interesse sociale compirete un beneficio di cui l'opinione pubblica della città e provincia di Roma dovrà sapervi grado.

Questa essendo la sola parte della mia proposta in cui essa si discosta da quella dell'onorevole Barazzuoli e compagni, dichiaro che, laddove la medesima potesse non essere accolta dalla Camera, io, subordinatamente, ben volentieri mi accosterò alla proposta dell'onorevole Barazzuoli e dei suoi colleghi e la voterò del pari; imperocchè per lo meno il complesso di questi beni sarebbe consacrato ad accrescere quel fondo di beneficenza e di religione che si trova costituito coll'articolo 3 di questa legge medesima.

TOSCANELLI. Chiedo di parlare.

MANCINI. Rimane unicamente la disposizione speciale che riguarda i benefizi, e le altre istituzioni di patronato laicale. Ma secondo i suggerimenti dell'onorevole presidente, possiamo riservarla ad una discussione a parte, per non complicare quella che ora ci occupa.

Io chiudo queste mie osservazioni pregando la Camera di prenderle in considerazione, che, per ciò che riguarda la soppressione delle collegiate, non sono solo, e meco altri consentono nelle proposte che vengono anche da altre parti della Camera, e che sono state difese con copia ed efficacia di ragioni dall'onorevole Barazzuoli.

Per quanto riguarda i benefizi individuali, mi trovo d'accordo colla maggioranza della Commissione, e

discordo soltanto dall'opinione singolare espressa dall'onorevole guardasigilli.

Infine, nella eccezione relativa alla conservazione delle basiliche maggiori e minori, e del numero dei componenti i capitoli cattedrali di Roma e delle sedi suburbicarie, noi mostriamo il nostro spirito di conciliazione, accordandoci col Ministero, colla maggioranza della Commissione e collo stesso onorevole Barazzuoli.

Voglio confidare che in cospetto di una situazione simigliante possa la Camera accogliere la mia proposta. E quando, relativamente alla destinazione dei beni, per avventura sorgessero, il che non suppongo, invincibili difficoltà, ed essa dovesse correre la sorte che hanno incontrata parecchie altre mie proposte aventi sempre a scopo il vantaggio della popolazione romana; prego la Camera di accogliere, per lo meno, la proposta fatta dall'onorevole Barazzuoli e da altri onorevoli nostri colleghi, alla quale da ora intendo associarmi.

PRESIDENTE. L'onorevole Toscanelli ha facoltà di parlare.

TOSCANELLI. Non è mia intenzione fare un discorso, ed esaminare in tutta la sua estensione ed importanza la proposta fatta dall'onorevole Barazzuoli; intendo limitarmi unicamente ad una dichiarazione. Però non posso fare a meno di meravigliarmi, vedendo che l'onorevole deputato Mancini, dopo di avere formato parte di quella maggioranza della Commissione che ha fatto la controproposta alla proposta del Ministero...

MANCINI. Domando la parola per un fatto personale.

TOSCANELLI... oggi, non solo non si accontenta di ciò che votò nella Commissione, non solo non si accontenta di ciò che propose l'onorevole Barazzuoli, ma si spinge più innanzi e fa una proposta la quale mira ad accarezzare singolarmente gli abitanti della città di Roma, pei quali dichiaro che io pure divido con lui una grandissima affezione. (*Si ride*)

L'onorevole deputato Mancini ha detto che qui non si tratta di un diritto perfetto. E va benissimo. Il Parlamento ha diritto di fare oggi una legge e di cambiarla dopo poco tempo. Questa fu precisamente la principale obiezione che si fece alla legge delle guarentigie. I cattolici dissero: questa legge non può essere considerata in se stessa e per gli effetti che essa produce; ma questa legge non presenta per nulla i caratteri della stabilità, inquantochè una Camera può farla in un modo ed un'altra può disfarla. Si gridò altamente contro questo sospetto; si disse che, una volta votata la legge delle garanzie, si poteva essere sicuri che mai ci sarebbe stata Camera italiana che l'avrebbe distrutta, che l'avrebbe violata.

Ebbene, la stessa Camera, lo stesso Ministero...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero no.

TOSCANELLI... che hanno proposta e sostenuta la legge delle guarentigie, due anni dopo vengono innanzi a noi,

ed apertamente fanno una proposta che distrugge il disposto contenuto, non in un articolo soltanto, come ha detto l'onorevole guardasigilli, ma in due articoli della legge delle guarentigie.

L'altro articolo è il 15. Il terzo comma di quell'articolo dice:

« I benefici maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

Notate che si parla della città di Roma e delle sedi suburbicarie. Indi, quando si eccettuò da questa disposizione la città di Roma e le sedi suburbicarie (come risulta ancora dalla discussione che si fece in occasione della legge delle guarentigie), tutto ciò che aveva attinenza al vescovato di Roma si considerò avere un carattere assolutamente speciale, e che, in qualche modo, formava parte del Governo universale della Chiesa.

Io non voglio entrare in troppi dettagli, ma è positivo che quando si adotti l'emendamento Barazzuoli, quando non sia rispettato ciò che la legge delle guarentigie stabilisce relativamente ai benefici maggiori e minori, si viene a portare una grandissima ferita a quel principio, che si disse voler rispettato, quando si faceva la legge sulle guarentigie, cioè di mantenere intatto tutto ciò che aveva attinenza al governo universale della Chiesa cattolica, prendendo quelle disposizioni che si credevano opportune e convenienti quanto alla Chiesa italiana.

Quindi, a parte le considerazioni che possono farsi in gius costituendo, esiste un gius costituito, il quale racchiude una gran questione politica, quella di rispettare quell'insieme di istituzioni, che formano parte del governo universale della Chiesa.

Se la Camera, la stessa Camera che votò la legge delle garanzie, crede di passarvi sopra, lo faccia pure; ma, per parte mia, sono contento d'aver dichiarato quale deve essere la fiducia che i cattolici possono avere circa il rispetto al governo universale della Chiesa loro, quando, dopo due anni, la stessa Camera e lo stesso Ministero violano la legge delle garanzie.

PRESIDENTE. L'onorevole Corbetta ha la parola per un fatto personale.

CORBETTA. Io aveva chiesto la parola per un fatto personale quando il signor ministro guardasigilli mi aveva attribuito un'opinione diversa da quella che io ho esposto nella discussione generale.

Dacchè però egli, nel seguito del suo discorso, ha ritirato quell'apprezzamento, io rinuncio alla mia volta alla parola.

BARAZZUOLI. Io non credeva, o signori, che la mia nativa Etruria dovesse dare alla Camera lo spettacolo d'una guerra fraterna fra me e l'onorevole Toscanelli, e ambedue figli e rappresentanti della parte pacifica Toscana.

TOSCANELLI. Siamo tutti fratelli.

BARAZZUOLI. Io conosceva di già l'acuto e fervido ingegno del mio Polinice (*Si ride*), ma non sapeva che l'onorevole Toscanelli fosse anco un distinto giureconsulto. Egli ha voluto interpretare la legge sulle guarentigie, e mi rallegro col nuovo Baldo del Parlamento italiano.

Ma mi permetta l'onorevole Toscanelli di dire che egli è uscito in molte affermazioni, ma ha lasciato desiderare sempre la prova di queste magnificate violazioni della legge sulle guarentigie, che il primo suo custode, l'onorevole guardasigilli, non ci aveva ravvisato.

Ed invero, nella sua lealtà e sapienza di giureconsulto, l'onorevole guardasigilli ha riconosciuto che veramente con questa soppressione di benefizi e di collegiate la legge sulle guarentigie non resta punto offesa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho detto per ragione d'alta convenienza.

BARAZZUOLI. L'onorevole guardasigilli faceva questione d'alta convenienza; ma allorquando si tratta di questione di convenienza, il giudizio individuale è un po' più libero di quando è vincolato alla catena di un obbligo di diritto, ed io posso apprezzare queste convenienze diversamente da lui.

Io ripeto che se la legge delle guarentigie avesse opposto un ostacolo alla mia proposta, mi sarei ben guardato dal farla: ma ciò non era. Presi parte io pure e non piccola alla discussione e all'ultima compilazione dell'articolo 16, e posso io pure, senza taccia di presunzione, apprezzarne la portata e le conseguenze non meno dell'onorevole Toscanelli.

Stia quindi di buon animo l'onorevole Toscanelli, la legge sulle guarentigie non è violata, la legge sulle guarentigie è scrupolosamente rispettata, e l'articolo 15, del quale egli ha lamentato la violazione, non ha nessun legame, non ha nessun rapporto con questa questione; se ci sono degli stranieri, potranno essere investiti di benefizi ecclesiastici in Roma e nelle suburbicarie; anche un altro imperatore potrà essere fatto canonico lateranense.

La questione si riduce quindi tutta e sempre a questione di alta convenienza.

L'onorevole ministro ci ha rammentato che a Roma c'è il Pontefice, e che il Pontefice deve essere circondato dal clero che gli abbisogna per l'esercizio del suo altissimo ministero.

Io lo sapeva che a Roma c'è il Pontefice, e se non vi fosse stato, non solamente non sarebbe venuto questo disegno di legge che oggi discutiamo; ma, qualora fosse venuto, avrei proposto che soltanto nella chiesa vescovile di Roma a San Giovanni in Laterano si lasciassero 12 canonici e 6 cappellani.

Domando poi all'onorevole guardasigilli se veramente è necessario all'esercizio dell'altissimo ministero pontificale il clero di Nettuno, di Zagarolo, di

Paliano e di tutte le diocesi suburbicarie. Egli mi interrompe e mi dice che le suburbicarie sono rette da cardinali. Lo sapeva: sono rette, è vero, da cardinali che, invece di stare alla loro sede, stanno a Roma. Ma per certo non mi dirà l'onorevole ministro che il piccolo Capitolo di Nettuno sia necessario all'esercizio dell'ufficio vescovile e cardinalizio.

Noi abbiamo fatto quello che dovevamo e potevamo fare allorquando proponemmo di lasciare quali sono le cattedrali delle diocesi suburbicarie; io non posso persuadere l'onorevole ministro che, con la mia proposta, le convenienze sono soddisfatte, nè egli potrà persuadere me che non lo siano. Ognuno rimanga quindi della propria opinione, e mi sia permesso d'insistere nel credere buona e conveniente la proposta che ho avuto l'onore di fare alla Camera.

TOSCANELLI. Risponderò al mio Eteocle, onorevole Barazzuoli, che io sono molto più pietoso di lui, e non ho per nulla l'intenzione di ammazzarlo; ma avanti che la Camera si sia pronunziata circa la sua proposta, non so davvero come egli voglia preoccupare le nostre deliberazioni e pretenda *a priori* che io debba avere il posto di Polinice.

Sappia adunque l'onorevole Barazzuoli che ho la speranza di vedere esso, e non me stesso, al posto di Polinice. (*Si ride*)

Faccio notare poi una cosa, ed è che l'onorevole Barazzuoli ha detto di avere presentato alla Camera la medesima proposta in occasione della discussione della legge delle guarentigie. Ora, se in quell'occasione quella proposta fu respinta, io domando come può sostenersi che non violi la legge delle guarentigie.

Pretenderebbe egli, l'onorevole Barazzuoli, di fare risolvere in questa circostanza la questione delle sedi suburbicarie che occupò allora tre o quattro sedute della Camera? Io non voglio entrare nel vasto campo della questione; mi limito a constatare che la legge delle garanzie sarebbe apertamente, chiarissimamente violata, qualora fosse adottata la proposta Barazzuoli, e che questa include non una questione di diritto, ma una questione di buona fede, una questione di somma importanza politica.

BARAZZUOLI. L'onorevole Toscanelli non mi ha compreso, e si è dimenticato altresì perfino della discussione agitatasi su quella legge delle garanzie della quale oggi si mostra così tenero e sollecito.

TOSCANELLI. È meglio qualche cosa che nulla. (*Si ride*)

BARAZZUOLI. Allorquando io presi parte alla discussione della legge delle guarentigie, non si parlò nemmeno di Roma nè di suburbicarie; il paragrafo ultimo dell'articolo 16 fu aggiunto per torre di mezzo alcuni dubbi che sorgevano circa le disposizioni del Codice civile. Si trattava soltanto di nuovamente porre in sodo il diritto che aveva lo Stato, mentre faceva le alte concessioni che fece alla Santa Sede, di torre la

vita ad enti giuridici a cui l'aveva data, e di conservare intiera la prerogativa maiestatica della *creazione* degli enti ecclesiastici; per conseguenza la Camera non potè rigettare una proposta che non fu fatta, e quindi la mia proposta è vergine come l'anima cristiana del mio amico Toscanelli. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. L'onorevole Mari ha facoltà di parlare.

MARI. (*Della Commissione*) Mi conceda la Camera che io dica in brevi parole le ragioni che hanno indotto la minoranza della Commissione a preferire la proposta ministeriale riguardo ai benefizi.

L'onorevole deputato Mancini, come avete inteso, propone che all'articolo 13, che ora si discute, si faccia questo emendamento:

« Nella città e provincia di Roma le disposizioni dell'articolo primo della legge del 15 agosto 1867 non sono applicate alle basiliche maggiori e minori ed alle cappellanie cattedrali. »

Dimodochè dovrebbero applicarsi a tutti gli altri benefizi, tanto di patronato laicale quanto di libera collazione.

Propone poi che « I beni convertiti degli enti ecclesiastici soppressi con questo articolo, nonchè le tasse di rivendicazione e di svincolo dei benefizi, cappellanie ed altri istituti di patronato laicale, sieno devoluti a profitto dei comuni, ove gli enti esistono, con obbligo d'impiegarli all'istituzione di un grande convitto o seminario laicale per la città di Roma, per l'istruzione della gioventù, e nell'istituzione di scuole negli altri comuni della provincia. »

Quanto a questa destinazione dei beni, debbo innanzi tutto avvertire che già la Camera vi ha provveduto con disposizioni generali, è vero, ma che evidentemente comprendono ancora questi beni. Vi ha provveduto, non con uno, ma con due articoli già approvati, e sono l'articolo 3 e l'articolo 11.

L'articolo 3 contiene la disposizione che era stata dalla Commissione proposta nel numero 5 del suo articolo 2, e che dice così:

« I beni delle corporazioni ed *enti ecclesiastici soppressi*, pei quali non è altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti in un fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma; il qual fondo sarà regolato dalla legge sulla proprietà ecclesiastica di cui all'articolo 18 della legge 13 maggio 1871. »

E l'articolo 11:

« Sulla massa, formata dalle rendite dei beni delle corporazioni religiose e degli altri *enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma*, dagli interessi dei titoli del debito pubblico surrogati ai beni e dalle tasse dovute per rivendicazione di benefizi o svincolo di cappellanie ed altre fondazioni di patronato laicale della città di Roma, sarà provveduto agli oneri inerenti ad essi beni, ecc. »

Abbiamo adunque disposto, con questi due articoli,

dei beni che appartengono agli enti ecclesiastici secolari che saranno aboliti da questa legge; nè credo che vi si possa tornar sopra. Diceva l'onorevole Mancini essere il suo emendamento una disposizione speciale. E sia pure. Basterebbe che nella loro generalità i rammentati articoli comprendessero anco i beni dei quali ora si tratta. Ma v'ha di più, poichè l'uno e l'altro articolo fanno espressamente menzione dei beni appartenenti a questi enti ecclesiastici, dei quali ora vorrebbero sopprimere una maggiore o minor parte. Laonde ritengo che non si possa dar loro un'altra e più speciale e diversa destinazione. Certo è lodevole l'intenzione manifestata dall'onorevole deputato Mancini, ma il suo scopo mi pare già conseguito colle precedenti disposizioni. Ei diceva: facciamo una volta qualche cosa per la città di Roma. Desiderio lodevole e giusto, lo ripeto; ma egli dimenticava che la Camera ha già provveduto alla città di Roma; che vi ha pensato, non una, ma due volte; vi ha provveduto coi numeri 1 e 2 dell'articolo 2:

« I beni delle corporazioni religiose soppresses nella città di Roma, con riserva della conversione e con gli oneri loro inerenti e con quelli stabiliti dalla presente legge, sono devoluti ed assegnati come segue:

« 1° I beni delle case i cui religiosi prestano l'opera loro nella cura degl'infermi, sia in ospedali loro propri, sia in altri ospedali, o che attendono ad opere di beneficenza, sono conservati alla loro destinazione ed assegnati agli ospedali, alle corrispondenti opere pie ed alla *Congregazione di carità di Roma.* »

Voce a destra. Rimane quello che c'era.

MARI. È vero. Non si regala nulla, ma non si deve dire che non ci si è pensato.

MANCINI. Ci hanno pensato i frati.

MARI. È vero. Non diamo nulla del nostro; non diamo nulla nè del suo nè del mio, onorevole Mancini, e neppure lo Stato dà nulla del suo; ma, lo ripeto, non deve dirsi: pensiamo una volta alla città di Roma.

Diffatti anche nell'articolo 3 si dice che i beni...

Una voce vicino all'oratore. E il numero 2?

MARI. Dice bene. La interruzione mi ha fatto dimenticare il numero secondo dell'articolo 2. È questa la sua disposizione: « I beni delle case in cui i religiosi attendono all'istruzione, sono del pari conservati alla loro destinazione ed assegnati, per la parte che concerne l'insegnamento e l'educazione popolare *al comune di Roma* pel mantenimento delle scuole primarie, asili ed istituti di educazione di simil genere; e per la parte che concerne l'istruzione secondaria e superiore *a scuole ed istituti del medesimo grado*, mediante decreti reali, secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato. »

Così la Camera, approvando tutte queste disposizioni, ha già deliberato che una gran parte della rendita che si acquisterà col prezzo dei beni delle corporazioni religiose esistenti in Roma sia erogata a bene-

ficio della città, come è di tutta giustizia, tanto per opere di beneficenza, quanto per l'istruzione primaria e secondaria e superiore.

Nè basta. Nell'articolo 3 che era il numero 5 dell'articolo 2 della nostra proposta, ove si parla, come abbiamo veduto, non solo dei beni delle corporazioni, ma anco dei beni degli altri enti ecclesiastici, è detto che (bene intesi riguardo a quelli, quando sarà cessata la prestazione delle pensioni) dovranno essere erogati in usi di beneficenza e di religione *nella città di Roma*.

Non dico che siasi fatto male, si è fatto benissimo; ma è inopportuno il dire: facciamo qualche cosa per la città di Roma. Era questo un desiderio lodevole, e la Camera v'ha di già provveduto.

Ora dirò brevi parole sulla questione che forma l'oggetto principale dell'attuale discussione.

L'onorevole Barazzuoli diceva: bisogna recidere i rami vecchi di quest'antica pianta del Papato; bisogna lasciare solamente quello che è necessario al decoro, al lustro della Santa Sede. Astrattamente potrà parere che dicesse bene, ma per la parte mia e per gli onorevoli colleghi della Commissione che rimasero con me in minoranza in questa questione, debbo dire che non ci crediamo competenti a giudicare quale è il ramoscello secco e quale sia tuttora vivo e verde. (*ilarità*)

Se l'onorevole Barazzuoli se ne intende più di noi, rispetto la sua convinzione; e se crede di potersi far giudice della necessità o inutilità di tali o tali altri enti ecclesiastici al decoro, allo splendore della Santa Sede in Roma, proponga e voti come meglio gli aggrada. Noi, minoranza della Commissione, lo ripeto, non ci sentiamo in grado di giudicare quali siano i rami secchi e quali i rami verdi della pianta vetusta, e se convenga abolire il piccolo capitolo di Nettuno.

Di più, io trovo, non una disposizione, o signori, nella legge delle garanzie, bensì un insieme di disposizioni che mi fanno dubitare seriamente che non si debba votare la soppressione dei benefizi nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Quanto ai benefizi di patronato laicale non è senza ragione la proposta del Ministero, poichè la proprietà dei loro beni si devolverà ai patroni. Ma quanto ai benefizi di libera collazione ne dubito seriamente, onorevoli colleghi, per tre disposizioni che trovo in codesta legge.

La prima è quella dell'articolo 9 che promette e garantisce piena libertà alla Santa Sede di compiere le funzioni del suo ministero spirituale. Si dirà, è un argomento che prova troppo; sarà; ma non è men vero che con la soppressione delle collegiate, delle cappellanie, prelature e di altri benefizi può darsi che si menomi in qualche modo quella pienezza di libertà che si promise al Sommo Pontefice per l'esercizio del suo ministero spirituale.

Un'altra disposizione è quella dell'articolo 15 della

legge stessa nel terzo paragrafo, ove è detto: « i benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del regno, *eccetto che nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.* »

Con questa dichiarazione la legge delle guarentigie riconobbe nel Sommo Pontefice la facoltà di conferire i benefizi e maggiori e minori anche a persone straniere e non a cittadini del regno. Ora come potrà conferirli, se noi li sopprimiamo?

Viene poi l'articolo 16 che nel secondo paragrafo, dopo avere detto che, fino a quando non sia altrimenti provveduto con la legge speciale di cui all'articolo 18 rimangono soggetti all'*exequatur* ed al *placet* regio gli atti di esse autorità (cioè delle autorità ecclesiastiche) gli atti che riguardano la destinazione dei beni appartenenti a benefizi maggiori e minori, eccettua, sottrae alla necessità dell'*exequatur* e del *placet* i benefizi maggiori e minori *della città di Roma e delle sedi suburbicarie.*

Or bene, io non farò questione di potestà o non potestà del legislatore. Il legislatore, si sa, può fare quello che vuole; ma non è men vero che i proposti emendamenti mal si conciliano con quelle disposizioni della legge delle garanzie, e che una ragione di alta convenienza ci deve dissuadere dall'approvare la proposta di soppressione più larga dell'onorevole Mancini, quella un po' più ristretta dell'onorevole Barazzuoli e quella anco più mite formulata dalla maggioranza della Commissione nell'articolo 13.

Nell'articolo 15, lo avete inteso, la legge delle guarentigie dice che il Pontefice potrà conferire anche a stranieri i benefizi maggiori e minori; nell'articolo 16 dichiara che « sono eccettuati dall'*exequatur* e dal *placet* i benefizi maggiori e minori della città di Roma e delle sedi suburbicarie. E come negare che la proposta soppressione dei capitoli, delle collegiate, dei benefizi mal si concilia con coteste dichiarazioni della legge delle guarentigie?

Non incontrerà in esse un ostacolo assoluto, insuperabile, ne convengo, benchè, anche esaminando giuridicamente la questione, vi sarebbe da dire. Difatti, chi riconosce in altri la facoltà di disporre di una data cosa, implicitamente si obbliga a lasciarla. Dire alla Santa Sede: disponete liberamente dei benefizi maggiori e minori senza necessità del mio beneplacito, e poi sopprimerli, non può stare. Togliendo la cosa, si toglie necessariamente la facoltà di disporne. E nell'ultimo paragrafo dell'articolo 16 il potere legislativo tenne ferme le disposizioni delle leggi civili relative alla creazione ed ai modi di esistenza, non alla soppressione di questi istituti ecclesiastici.

Ma, checchè si pensi della questione giuridica, è evidente, è innegabile la ragione di alta convenienza che respinge le proposte dei nostri contraddittori, perocchè indirettamente vanno ad eludere quelle pro-

messe, quelle garanzie non ha guari e solennemente fatte dal potere legislativo alla Santa Sede.

Sono queste, colleghi onorevoli, le ragioni per cui mi è ripugnato e mi ripugna sempre la soppressione dei benefizi in Roma e nelle sedi suburbicarie. Mi parrebbe di mancare ad un debito di lealtà. Anche nel dubbio, mi terrei piuttosto al rispetto che alla violazione, fosse pure indiretta, di una promessa.

Sì, lo ripeto, sono queste le ragioni per cui rimasi, e me ne tengo, colla minoranza della Commissione, e per cui mi ripugna di aderire alla proposta della maggioranza. (Bravo! Bene! a destra)

PISANELLI. Sono innanzi alla Camera tre opinioni. Esse si manifestarono nello stesso modo anche nel seno della Commissione. A torto l'onorevole Toscanelli ha rimproverato il nostro collega Mancini, perchè essendosi contentato di assai poco nella Commissione, fosse poi venuto qui con più larghe pretensioni. L'onorevole Mancini aveva fatto nel seno della Commissione credo la stessa proposta fatta oggi dall'onorevole Barazzuoli, cioè proponeva che si rispettassero le basiliche maggiori, e credo anzi che qui si arrestasse; oggi aggiunge pure le basiliche minori.

Quelle tre opinioni dunque che si produssero nella Commissione si riproducono innanzi alla Camera. Quali sono? Il ministro ed alcuni nostri onorevoli colleghi propongono che nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie sieno mantenuti tutti i benefizi maggiori e minori. Alcuni nostri colleghi, l'onorevole Mancini, l'onorevole Barazzuoli ed altri propongono invece che sieno mantenute soltanto le basiliche maggiori e le basiliche minori. Sono le due opinioni estreme.

Vi è poi una terza opinione più modesta, mediana, che è quella sulla quale è convenuta la maggioranza della Commissione, cioè che si rispettassero in Roma e nelle sedi suburbicarie tutti i benefizi collegiati e si sopprimessero tutti i benefizi semplici.

Io mi limiterò ad esporre le ragioni di quest'ultima opinione che io solo misi innanzi nella Commissione, e che si trovò naturalmente appoggiata da coloro che volevano una più larga soppressione, quando non potettero raccogliere una maggioranza sul loro voto.

L'onorevole ministro ha esposto, e l'onorevole Mari ha appoggiato le sue ragioni. Io non mi farò a combatterle.

Si è parlato della legge delle garanzie, e si è detto: se voi avete promesso di non usare del *placet* nè toccare i benefizi in Roma e nelle sedi suburbicarie, non avete diritto di distruggere i benefizi e violare indirettamente la legge. Per verità l'onorevole ministro, dopo aver messo innanzi quest'osservazione, ha convenuto che non ci è un diritto perfetto dal quale si possa indurre che la potestà dello Stato sia limitata rispetto ai benefizi esistenti in Roma e nelle sedi suburbicarie.

L'onorevole Mari stesso, dopo d'aver considerato

vari articoli di quella legge, che riguardavano il potere spirituale del Pontefice, ha concluso dicendo: se non ci è un diritto assoluto che vieti l'azione dello Stato rispetto ai benefizi, però un sentimento di alta convenienza ci deve spingere a mantenere questi benefizi.

Ebbene, io concordo in questa parte colle conclusioni del ministro di giustizia, e con quelle dell'onorevole Mari. Esporrò alla Camera fino a qual punto io ritenga che si debbano esse apprezzare.

Seconda osservazione. Destinazione dei beni. Io son d'avviso che questo sia stato il concetto precipuo che ha spinto il ministro a richiedere che tutti i benefizi fossero mantenuti. Egli ha avvertito che nelle altre provincie, soppressi i benefizi, i beni avevano una destinazione; ma che qui in Roma andrebbero ad impinguare quel fondo che era destinato alla Chiesa romana.

Però era naturale che il Ministero reputasse, non solo vana, ma pernicioso la soppressione, in quanto che avrebbe danneggiata la condizione del sacerdozio, mutando il beneficio in stipendio, affievolendo la sua indipendenza.

Questo concetto è venuto anche in luce nella discussione generale; ma, mutata la destinazione di quel fondo che il Ministero destinava alla Chiesa, questo concetto non ha più fondamento alcuno. E diffatti, soppressi questi benefizi, i beni che ne costituiscono la dotazione andranno a costituire, insieme col fondo delle pensioni, quel patrimonio di cui all'articolo 3, che è un patrimonio soggetto alla legge promessa ed ha per iscopo la beneficenza e la religione. Ora, se per l'amministrazione di patrimonio saranno seguiti gli intendimenti espressi da tutti i lati di questa Camera, è chiaro che il concetto del Ministero, giusto nel momento in cui egli assegnava questo patrimonio alla Chiesa romana, non potrebbe essere d'impedimento ad una riforma rispetto ai benefizi.

L'ultima considerazione allegata, e che è certamente grave, è pure quella da cui derivò la terza delle proposte che sono dinanzi alla Camera. Prima però che io passi ad esaminare questa ragione, mi si permetta un'osservazione sulla proposta dell'onorevole Barazzuoli.

Io pregherei l'onorevole Barazzuoli e gli altri proponenti a notare che l'articolo 1 della legge del 1867 non sopprime i capitoli cattedrali, tra cui sono annoverate le basiliche maggiori e minori: cosicchè, se la proposta dell'onorevole Barazzuoli fosse accolta, ne seguirebbe che la legge del 1867, rispetto a questa parte, avrebbe un'applicazione assoluta e senza limite di sorta.

Ora io dimando: è egli possibile immaginare che la legge del 1867 abbia ad applicarsi in Roma così come lo fu in ogni altro luogo? Non siamo veramente in Roma di fronte ad una condizione diversa, ad una po-

sizione affatto speciale? Certamente nessuno ammetterà che fuor di Roma, a Firenze, a Napoli o nelle altre città si trovi anche il Papa; ma qui ci è di più, ci è quel Pontificato cattolico a cui abbiamo fatta una condizione speciale e che tutti abbiamo promesso di rispettare in tutta la sfera della sua azione spirituale.

Da questa sola osservazione sorge evidente il pensiero che sia impossibile procedere colla stessa libertà qui in Roma, come si è proceduto altrove. L'azione dello Stato, qui, per effetto delle leggi votate, e delle promesse fatte, trova un limite inevitabile che in altre città non s'incontra.

L'onorevole Barazzuoli ha citato il collegio di Nettuno ed altre collegiate. Ma l'onorevole Mari ha risposto e la sua risposta corrispondeva ad un'osservazione molto importante fatta nella discussione generale: guardiamoci dal voler giudicare noi delle istituzioni della Chiesa! Non appartiene a noi il giudicare se sia utile una collegiata, la quale è solamente ordinata per celebrare una messa, se un prete debbasi destinare ad un ufficio piuttosto che ad un altro. Sono cose queste delle quali noi non dobbiamo occuparci. Il giudizio su questo punto non appartiene a noi, spetta alla sola Chiesa. Per quello che spetta a noi, la nostra azione è libera, non può essere contrastata dalla Chiesa; come noi non dobbiamo contrastare la sua azione nei limiti della sfera spirituale, così naturalmente abbiamo diritto di esercitarla liberamente nella sfera temporale.

Ora, perchè abbiamo noi distrutti i benefici nelle altre parti dello Stato? Ci spinse a ciò la considerazione che quei benefici fossero inutili o dannosi alla Chiesa? Niente affatto. Fummo spinti da considerazioni di civiltà, ed è inutile qui ripeterle. Ora queste considerazioni, che importano una riforma civile, sono applicabili a Roma? Se allontanate dal vostro pensiero il Pontefice, la risposta non è dubbia; voi direte: sì, non c'è ragione per cui Roma non abbia a godere quelle medesime riforme applicate a tutto il resto d'Italia; ma qui queste riforme possono incontrare il Papato; ecco il punto, ecco il limite.

Ora io domando: fino a qual punto queste riforme, già effettuate in tutte le altre parti del regno, non sono effettuabili nella sede del Papato?

Qui nasce un grave dubbio!

Per me, se avessi un criterio certo per fissare questo limite, percorrerei interamente lo spazio che lo precedesse e, giungendo a questo limite, sarei sicuro di avere realizzato da una parte un diritto dello Stato, e di avere dall'altra ottemperato alle promesse fatte e già consacrate nelle leggi precedenti.

Ebbene, non potendosi determinare *a priori* nè in modo sicuro sino a qual punto queste istituzioni ecclesiastiche, nate in Roma, siano dote necessaria del Papato, e da qual punto esse rientrano nella condizione del diritto comune, per queste ragioni di alta convenienza da parecchi oratori ricordate, io sento

l'opportunità di quelle larghe concessioni di cui l'onorevole Barazzuoli e gli altri colleghi si dispensano volentieri.

Però io dico: vi sono qui tre ordini di istituzioni: le basiliche maggiori e minori, le collegiate, i benefici semplici. Le prime sono state rispettate in ogni altra città; e a chi mai potrebbe cadere in mente di sopprimerle qui in Roma? Oltre le basiliche ci sono le collegiate e i benefici semplici. Siffatti istituti, come avvertiva il guardasigilli, possono equipararsi a fidecommessi.

Esse ritraggono quello antico stato di cose in cui la Chiesa aveva tanti privilegi, tante immunità, tanti favori, e molti vestivano gli abiti ecclesiastici, e molti ponevano le loro terre all'ombra della Chiesa. Questo fatto era accaduto pel feudo, il quale attirava i beni per la tutela e la sicurezza che prometteva, e questo medesimo fatto si ripeteva per la Chiesa.

Ora si può credere che i benefici semplici sieno anche essi il corredo necessario del Pontificato?

Essi nascono così nei grandi come nei piccoli paesi, nelle città, nelle campagne, dappertutto dovunque è sorta una chiesa.

Nessuno adunque potrà pensare che l'autorità spirituale del Pontefice sia menomata nella sua azione dalla soppressione di questi benefici. D'altra parte sopprimendoli si libera una gran parte della proprietà ecclesiastica da quella destinazione che toglie i beni al commercio ed alla prosperità del paese: onde con la soppressione si attuerebbe anche in Roma una parte di quelle riforme civili già compiute in tutte le altre parti dello Stato.

Sicchè il mio desiderio è che almeno pei benefici non sia collocata questa città in una condizione eccezionale rispetto alle altre parti del regno. Anche in Roma lo Stato italiano faccia sentire lo spirito di riforma, anche qui imperino le leggi del regno d'Italia, ma imperino limitatamente, con eccezioni, fino al punto che non si offenda la legge dello Stato, la quale ha garantito l'esistenza del romano Pontefice nella sua azione spirituale.

Ecco le ragioni che sostengono la terza opinione: è certamente la più modesta, ma, quantunque modesta, mi pare ch'essa risponda a' due precipui intenti del legislatore: mentre risparmia ogni ferita al Pontefice, non conculca i diritti dello Stato.

ZANARDELLI. Io dirò due sole parole, e non direi nemmeno quelle se non fosse che mi sovviene come l'onorevole Corbetta, a proposito di quest'articolo, abbia qualificato noi membri della Commissione come meritevoli di essere nominati *caudatari* del Papa, onde mi voglio sciogliere del tutto da questa imputazione, la quale nel concetto da cui fu ispirata non potrebbe spettare nè a me nè a miei onorevoli colleghi Mancini e Ferraciu. Imperocchè è bene avvertire che quella che sarebbe ora maggioranza della Commissione nel senso

di sopprimere i benefici semplici i quali non abbiano un ufficio presso il Pontefice, si costituì perchè tre della Commissione, e cioè gli onorevoli Mancini, Ferracciu ed io, eravamo d'avviso d'abolire i benefici semplici e lecollegiate; ma, poichè a formare maggioranza avevamo bisogno di un quarto, questo quarto si fu l'onorevole Pisanelli, come avete udito, il quale si aggiunse a noi soltanto per i benefici semplici ed escludendo quelli tra questi benefici semplici ai quali fosse annesso un ufficio qualunque presso il Pontefice; onde soltanto in quanto conveniva con noi l'onorevole Pisanelli potevamo formare la maggioranza, e noi eravamo con lui per la ragione che chi vuole il più vuole anche il meno, per cui la soppressione minore dell'onorevole Pisanelli entrava nella maggior soppressione voluta da noi.

Ora io debbo dire le ragioni per cui noi non potevamo ammettere l'eccezione relativa ai benefici che avessero un ufficio presso il Pontefice.

Era evidente che, se noi avessimo fatta una eccezione dalla soppressione per questi ultimi benefici, non solo noi venivamo a porre in balia del Pontefice, come disse l'onorevole Corbetta, lo stabilire quali dovessero essere i benefici immuni da soppressione; ma andavamo contro lo stesso diritto canonico. E invero, giusta le norme del diritto canonico è assolutamente vietata la pluralità dei benefici, e un individuo qualunque il quale abbia un beneficio cui è inerente un ufficio presso il Pontefice, non può certamente accumulare un altro qualsiasi beneficio semplice e privo d'ufficio: *singula singulis* è il principio che regolar deve la collazione dei benefici.

Ma, venendo ora alla questione che principalmente si agita fra la minoranza dei tre della Commissione insieme coll'onorevole Barazzuoli che si unì a noi, ed il Ministero cui si unisce pure una parte della Commissione, io faccio notare che, secondo me, è esattissimo ciò che ebbe a dire l'onorevole Barazzuoli, che, cioè, dal momento che il Ministero credeva di non essere autorizzato dalla legge delle guarentigie ad abolire i benefici di qualsiasi natura, perchè la legge predetta li aveva esentati dal *placet*, ne derivava che egli non poteva nemmeno sopprimere i benefici di patronato laicale. Il Ministero infatti deve sapere meglio di me che i benefici di patronato laicale costituiscono una parte della sostanza ecclesiastica. Dal momento adunque che il Ministero crede che alla sostanza ecclesiastica non può por mano, siccome i patroni, per i principii più elementari e più universali di diritto canonico, non hanno alcuna proprietà, non hanno nemmeno alcun diritto d'amministrazione sui benefici, ne deriva irrecusabilmente che i benefici di patronato laicale, secondo i suoi principii, erano del pari intangibili.

Se invece quel preteso principio, che dimostrerò non esser tale, si può ferire pei benefici di patronato lai-

cale, in allora si può ferire anche per gli altri di libera collazione, pei quali canonicamente non può farsi una diversa classificazione quando siano gli uni e gli altri minori, non curati e semplici.

D'altronde, per mostrare quanto sia inammissibile la proposta ministeriale, si può chiedere al Ministero medesimo come mai egli abbia fatto l'eccezione per i benefici di patronato laicale, e non l'abbia fatta per i benefici di patronato misto. Non vi ha forse la medesima ragione per i benefici di patronato misto di quella che milita per i benefici di patronato laicale, dal momento che anche nel patronato misto entra quell'elemento per cui, secondo il Ministero, è necessaria l'eccezione?

Ma io vado innanzi nella mia argomentazione, e, per procedere oltre, separo quello che si riferisce a Roma da quello che si riferisce alle diocesi suburbicarie, poichè davvero riguardo alle diocesi suburbicarie il voler esentare questi benefici, secondo me, rasenta l'assurdo.

Quanto a Roma, ci si mettono innanzi due obiezioni. In primo luogo si dice che Roma è in condizioni speciali in confronto di tutte le altre città e provincie. Ma in quanto a questa obiezione io capirei che sotto questo aspetto si possano fare delle eccezioni per la posizione speciale di Roma relativamente a ciò che concerne i diritti primaziali del Pontefice; ma quanto ai benefici semplici, i quali esistono qui come esistono in tutte le altre parti del regno, perchè non avvi, riguardo ai benefici semplici, nessuna analogia, nessuna relazione coi diritti relativi al primato del Papa, parmi evidente ed incontestabile che non si può mettere innanzi sul serio una tale obiezione.

Ma ci si oppone, e lo disse l'onorevole mio amico Mari: noi siamo incompetenti in questa materia, siamo incompetenti a stabilire se tali benefici siano inerenti all'ufficio del Pontefice come supremo gerarca. A questo proposito io in primo luogo comincio a pregare l'onorevole Mari a mettersi d'accordo coll'onorevole Pisanelli, il quale invece, pur sembrando di convenire con lui, dichiarò all'incontro che, ove si trattò di decidere se in una tale istituzione siavi lesione dei nostri principii di diritto pubblico, una tale indagine, un tale giudizio deve farlo lo Stato.

Ma io devo fare un'altra osservazione all'onorevole mio amico Mari: imperocchè l'argomento prova proprio nulla, mentre proverebbe contro tutte le leggi di soppressione e di secolarizzazione.

E invero questa eccezione d'incompetenza è la ragione che in tutte le leggi di secolarizzazione, in tutte le leggi relative all'asse ecclesiastico, in tutte le leggi relative all'abolizione delle corporazioni religiose misero innanzi i clericali per contrastarle; ed anche il conte Solaro della Margarita, nella discussione sulla legge di soppressione sarda del 1855 mise innanzi precisamente questa ragione che non era competente lo

Stato a giudicare se una determinata corporazione ecclesiastica occorre o non occorre alla Chiesa.

Dunque non invociamo i principii del La Margarita, i quali varrebbero contro tutte le leggi che facciamo e principalmente contro quel primo articolo con cui aboliamo le corporazioni religiose e che con tanto cuore ha votato lo stesso mio amico Mari. Noi siamo incompetenti a fare i teologi, noi siamo incompetenti ad entrare in Chiesa, ad entrare in sagrestia, ma in quanto concediamo o lasciamo le temporalità, noi siamo competenti a vedere se questi istituti corrispondono ad un intento sociale, ad un intento civile.

Ci si oppone da ultimo la legge delle guarentigie; e questa ragione è altrettanto balzana e marchiana dell'altra. La legge delle garanzie che cosa dice? Che sono esenti dal *placet*... dovetti dire quelle parole quasi scherzevoli dal momento che l'onorevole mio amico Mari ci tacciò di slealtà... (*No! no!*) Ci disse che per una specie di lealtà, quando c'era la legge delle guarentigie, dovevamo guardarci dall'abolire qualsiasi beneficio; io dunque, per non indignarmi, devo prendere la cosa per ridere. Dunque dico che mi sembra bizzarra e marchiana l'obbiezione che ci si fa.

Che cosa si è infatti stabilito colla legge sulle guarentigie? Si è stabilito che i benefici in Roma e nelle sedi suburbicarie siano esenti dal *placet*; ciò posto, mi pare evidente che, dal momento che abbiamo esentato dal *placet* i benefici senza dir quali, non ci siamo vincolati per nulla a mantenere una classe anzi che un'altra di questi benefici; dunque la materia della legge delle garanzie di cui si tratta vi sarà sempre, ma questa materia si ridurrà a quei benefici che si conservano; poichè, se tutti li dovessimo conservare, più ancora che andare contro la legge delle guarentigie, noi andremmo contro ad una legge di più alta e generale importanza, e cioè contro al Codice civile, il quale regola questo genere di istituzioni e tutte le proscrive e proibisce.

Ma dirò di più: la legge delle guarentigie, ove la si esamini nella sua integralità, nelle sue fonti, nei suoi motivi, sta contro l'interpretazione che il Ministero vuol darle, poichè, nella discussione della predetta legge sulle guarentigie, l'onorevole Mancini ebbe a dire (*Legge*) « che non dubitava che la disposizione in discorso non si sarebbe estesa a tutti quegli altri atti che sono esercizi di un'autorità propria e diretta dello Stato in materia di sua incontestabile competenza, e specialmente intorno a questi due oggetti: la creazione e la cessazione dei corpi morali. » Onde questa cessazione dei corpi morali fu riservata, ed anzi, in base a questa riserva, fu poi stabilito all'articolo 16 un'alinea il quale stabilisce che restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Non avendo adunque alcun valore le fatte obbie-

zioni, tanto più fortemente io domando se noi possiamo mantenere queste dignità *ventose*, come sono giustamente chiamate le collegiate; se possiamo mantenere questo clero senza funzioni, come è quello il quale, con sì poca edificazione dell'universale, si gode i benefici semplici.

Con ciò ho finito per ciò che concerne Roma, ma mi è d'uopo aggiungere due parole circa le diocesi suburbicarie.

Io mi domando con meraviglia come si possa spingere l'eccezione fino alle diocesi suburbicarie. Si dice al solito anche qui che queste diocesi sono poste in una condizione speciale per la legge delle guarentigie. Sia pure; ma che l'eccezione si possa spingere fino ai benefici semplici usufruiti nelle medesime, è cosa che mi riesce assolutamente inesplicabile.

In quanto alle diocesi suburbicarie voi, o signori, sapete meglio di me che il solo carattere che le distingue si è che i vescovi di queste diocesi sono i sei cardinali dell'ordine dei vescovi. Pertanto per questi vescovi, per questi cardinali che fanno parte del sacro Collegio si potrà ravvisare una ragione d'eccezione nella legge delle guarentigie, essendo essi i sei cardinali che nel sacro Collegio hanno qualità, titolo e funzione di vescovi, mentre gli altri prelati, anche rivestiti del carattere vescovile, non è con tale titolo e funzioni che seggono nel sacro Collegio. Ma all'infuori di un riguardo a questi vescovi, e per conseguenza, se volete, alle loro cattedrali, ai loro capitoli, riguardo contenuto nell'emendamento Barazzuoli, non avvi ragione di sorta di estendere delle eccezioni alle sedi suburbicarie. E se voi mi diceste che a giudicar ciò noi siamo incompetenti, dovrete per lo meno ammettere che sia competente il Papa. Ebbene, nel concordato che Pio VII fece nel 1813, dopo lunghissime trattative, con Napoleone I, c'è una disposizione relativa ai vescovi delle diocesi suburbicarie, ma ai vescovi soltanto, non già al resto del clero delle diocesi stesse; e nelle preaccennate trattative sì lunghe fra Pio VII e Napoleone I, fu pei soli vescovi delle sedi suburbicarie che Pio VII chiese eccezioni e trattamento speciale. Laonde relativamente a codeste vostre disposizioni concernenti i benefici semplici delle diocesi suburbicarie, noi colle stesse parole della autorità ecclesiastica possiamo dirvi: *Pas trop de zèle*.

Ma v'ha di più a dimostrare come andiate oltre il vostro fatto precedente, oltre a ciò che nessuno vi chiede con queste vostre disposizioni. E invero io, col l'aiuto degli allegati annessi alla proposta di legge, ho voluto riconoscere, come ha fatto l'onorevole Barazzuoli, in che stato sono gli enti morali ecclesiastici delle diocesi suburbicarie.

Ebbene nella diocesi di Sabina trovai che non v'è indicata la cattedrale. Mi chiesi il come, il perchè, essendo strano il trovare una diocesi senza vescovo, senza capitolo cattedrale. Ora sapete che cosa ho tro-

vato: ho trovato che Magliano, il quale è sede del vescovo della diocesi di Sabina, si trova nella provincia di Rieti, e trovandosi nella provincia di Rieti, il capitolo cattedrale, la mensa vescovile subirono tutti gli effetti delle leggi del 1866 e 1867, onde vi vennero pure aboliti tutti i benefizi dalla legge del 1867 contemplati per la soppressione. Nella diocesi suburbicaria di Sabina questi benefizi vennero dunque già aboliti, senza che di questo nessuno siasi mai lagnato. Ora, per essere logici, vi bisognerebbe ristabilire anche siffatti benefizi della diocesi di Magliano che vennero tolti, altrimenti dovrete convenire che non vi è nessuna ragione a questa eccezione concernente le suburbicarie, dovrete convenire che io ho tutto il diritto di ripetervi: *non troppo zelo. (Bene! a sinistra)*

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Aggiungerò una parola soltanto. Si è detto dall'onorevole Zanardelli che per lo meno non si deve estendere la eccezione alle sedi suburbicarie tanto più che si hanno delle sedi suburbicarie che estendono le loro diocesi a provincie del regno già colpite dalla legge del 1867. Ma che questa legge non ristabilisca i benefizi già estinti per la legge del 1867, nei luoghi ove questa ha impero, nessun v'è che voglia metterlo in dubbio. La questione sta per i benefizi che non sono stati ancora colpiti da quella legge.

Ora una delle precipue ragioni che consigliano questa eccezione sta, io lo dico ancora una volta, nella legge delle guarentigie e nella particolare condizione che da questa legge è stata fatta non ai benefizi maggiori e minori della sola città di Roma, ma ancora a quelli delle sedi suburbicarie.

Infatti nell'articolo 15 di quella legge si dice: « I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del regno, eccetto che nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

Nell'articolo 16 è soggiunto: « Sono aboliti l'*exequatur* e *placet regio* ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica.

« Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet regio* gli atti di essa autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

« Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni. »

Ora, essendosi lasciata al Pontefice la libera elezione ai benefizi di Roma e delle sedi suburbicarie, non parrebbe conveniente scemargli indirettamente quella facoltà col sopprimere quei benefizi appunto pei quali potrebbe esercitarla.

Opponeva però l'onorevole Barazzuoli che l'ultimo

comma dell'articolo 16 della legge sulle guarentigie riserbasse allo Stato la soppressione di questi benefizi.

Ciò non mi pare esatto, perchè in quell'ultimo comma si dice che restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione ed ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Onde il concetto dell'articolo non conterrebbe già la esplicita riserva di addivenire a soppressione dei benefizi esistenti, ma affermerebbe solo non avere rinunciato lo Stato ai diritti inerenti al potere civile di intervenire per la creazione di nuovi enti morali e di vigilare sull'alienazione dei beni ecclesiastici. (*Interruzioni e voci: Ai voti!*)

Ma, lasciando da parte ogni questione di diritto, a me sembra, ripeto, un fatto di alta convenienza il non sopprimere dopo due anni quei benefizi che nella legge delle guarentigie si dichiararono di libera collazione del Pontefice, e il non restringere in tal modo la materia sopra la quale quella sua facoltà si possa estendere. Il danno poi di questa eccezione è nullo, quando si ordina la conversione dei beni anche di questi benefizi.

Molte voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

Chi intende chiudere la presente discussione, sorga! (La discussione è chiusa.)

Il primo paragrafo dell'articolo 13 del progetto della Commissione è così formulato:

« Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie la disposizione dell'articolo 1 della legge del 15 agosto 1867 non sarà applicato alle chiese collegiate ed a quei benefizi che sono goduti da persone le quali hanno un ufficio ecclesiastico presso il Pontefice. »

Il Ministero a questo primo comma ha proposto quest'altra formola:

« Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie il disposto dell'articolo 1 della legge del 15 agosto 1867 avrà effetto solamente pei canonici, benefizi, cappellanie, abbazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 5 della stessa legge. »

Poi viene l'emendamento Barazzuoli, Marchetti, Valerani, Secco, Pancrazi, Danzetta, Mandruzzato, De Donno e Pasqualigo sempre intorno al primo comma dell'articolo 13:

« Nella città di Roma la disposizione dell'articolo 1 della legge del 15 agosto 1867 non sarà applicata alle basiliche maggiori o minori. »

Il deputato Mancini aderisce a questa formola proposta dall'onorevole Barazzuoli aggiungendo le parole: « ed ai capitoli cattedrali. »

MANCINI. Darei un chiarimento.

Ecco: non vi è altra diversità che nella redazione, perchè, nella proposta dell'onorevole Barazzuoli, se l'onorevole presidente ha la cortesia di por mente

alla seconda parte che viene in seguito a quella che ha letto, vedrà che la mia formula le compendia entrambe.

L'articolo 6 della legge del 1867 concerne appunto i capitoli cattedrali.

Io non faccio, nella mia proposta, che riunire insieme l'articolo 1 e l'articolo 6, e cambio le parole « sedi suburbicarie » nelle parole « provincia di Roma, » per evitare alcuni inconvenienti.

Per esempio, a Magliano c'è un capitolo cattedrale che ha già ricevuti gli effetti delle leggi precedenti. Invece è tutto quello che trovasi nella provincia di Roma su cui possiamo ancora estendere le nostre deliberazioni.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Mancini: la sua proposta è così concepita: « Nella città e provincia di Roma, ecc., » quella dell'onorevole Barazzuoli dice invece: « Nella città di Roma la disposizione dell'articolo 1 della legge del 15 agosto 1867 non sarà applicata alle basiliche maggiori e minori. »

MANCINI. Poi c'è la seconda parte che parla della provincia di Roma.

PRESIDENTE. È vero; ne convengo.

Questa è la sua aggiunta. Procediamo per divisione.

MANCINI. Mi unisco alla proposta Barazzuoli; però domando questa dichiarazione che, quando si dice « sedi suburbicarie, » non s'intenda di cambiar niente di quello che è avvenuto, come a Magliano.

In tal caso mi associo alla proposta dell'onorevole Barazzuoli, prima e seconda parte, che tengono luogo della prima parte della mia.

PRESIDENTE. Ci sono tre proposte.

C'è la proposta della Commissione, quella del Ministero e quella dell'onorevole Barazzuoli ed altri alla quale ha fatto adesione l'onorevole Mancini.

Ora prego la Camera di avvertire che, prendendo per punto di partenza l'articolo della Commissione, deve avere la precedenza quell'altra formula che più se ne distacca.

Ora è evidente che la proposta del Ministero è quella che più si distacca dalla proposta della Commissione; dunque deve avere la precedenza.

Quando la proposta del Ministero fosse respinta, allora verrà in votazione quella dell'onorevole Barazzuoli. Ove questa pure fosse rigettata, si metterà a partito quella della Commissione. Andiamo d'accordo? (Sì! sì!)

Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 13 proposto dal Ministero in emendamento alla proposta della Commissione; lo rileggo:

« Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, il disposto dell'articolo 1 della legge del 15 agosto 1867 avrà effetto solamente pei canonici, benefizi, cappellanie, abazie ed altre istituzioni ecclesiastiche di patronato laicale, pei quali rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 5 della stessa legge. »

Su questo primo comma fu domandata la votazione nominale, ma non ci sono le firme necessarie.

FANELLI. Io ho presentato la domanda per l'appello nominale, e per questa domanda vi sono quattro firme di più di quello che è richiesto dal regolamento.

PRESIDENTE. Quelle firme furono ritirate. (*Movimenti in vario senso a sinistra*)

Voci. Si voti per alzata e seduta. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo primo comma dell'articolo 13, secondo la proposta ministeriale.

(Dopo prova e controprova, la Camera l'accetta.)

Ora viene il secondo comma del Ministero, che è identico a quello della Commissione:

« Il primo e secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta legge del 15 agosto 1867 non saranno applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

A questo comma l'onorevole Barazzuoli ha presentato un emendamento, al quale l'onorevole Mancini aderisce, e che è del tenore seguente:

« Il primo e secondo paragrafo dell'articolo 6 della detta legge non saranno applicati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

Nella votazione questa proposta ha la precedenza, perchè è una modificazione al progetto comune del Ministero e della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che questo secondo comma dell'articolo sia inutile adesso, perchè, se si esclude l'abolizione di tutti i benefizi, non vi è più luogo a riduzione.

PRESIDENTE. Ma come si fa? Si è già votato il primo comma...

SELLA, ministro per le finanze. Ma, scusi, onorevole presidente, non vi è da votare, perchè il primo comma del Ministero corrisponde al primo ed al secondo degli emendamenti come sono proposti.

PRESIDENTE. È inteso che sono compresi?

Voci a destra. Sì! sì!

RAELLI. Ma, scusino, non è compreso il secondo comma nel primo.

PISANELLI. (*Della Commissione*) Quella limitazione c'è nell'articolo della Commissione. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Insomma veniamo ai voti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma mi permetta...

PRESIDENTE. La Commissione mantiene questo comma? *

PISANELLI. Se ora si provoca una votazione, la Camera in questo stato non sa che vota, e, se vota contro, avrebbe rigettato un articolo della Commissione che viene in appresso. È dunque inutile il votare ora intorno al secondo comma proposto dall'onorevole Barazzuoli, perchè il suo concetto trova luogo posteriormente.

PRESIDENTE. L'onorevole Barazzuoli lo mantiene?

BARAZZUOLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ora viene il terzo comma dell'articolo del Ministero e della Giunta:

« La tassa di rivendicazione e di svincolo dei benefizi, cappellanie ed altre istituzioni di patronato laicale in Roma, come pure i beni degli altri enti ecclesiastici soppressi col presente articolo nella città di Roma, sono devoluti al fondo contemplato al n° 5 dell'articolo 2, salvo il godimento vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Qui vi è un errore di stampa. Invece di dire « salvo il godimento vitalizio della rendita, » si deve dire: « salvo l'assegnamento vitalizio della rendita. » Se no parrebbe che l'investito dovesse godere della rendita in natura dei beni, mentre deve godere della rendita corrispondente.

PISANELLI. Di più, dove si dice « al n° 5 dell'articolo 2, » si deve dire: « al secondo paragrafo dell'articolo 3. »

PRESIDENTE. Ora vi è l'emendamento dell'onorevole Barazzuoli così concepito:

« I beni convertiti degli enti ecclesiastici soppressi col presente articolo, non che la tassa di rivendicazione e di svincolo dei benefizi, delle cappellanie ed altre istituzioni di patronato laicale in Roma, sono devolute al fondo speciale, contemplato dall'articolo 2, salvo il godimento vitalizio della rendita a favore degli attuali investiti. »

Su questo emendamento l'onorevole Mancini propone che, invece delle parole « sono devolute al fondo speciale contemplato dall'articolo 2, » si dica: « sono devolute a profitto dei comuni dove gli enti esistevano con obbligo di impiegarli nell'istituzione di un grande convitto e seminario laicale nella città di Roma per l'istruzione della gioventù e nell'istituzione di scuole negli altri comuni della provincia. »

Questo emendamento sarebbe più largo...

MANCINI. Vi ho rinunciato.

PRESIDENTE. Essendo ritirata questa proposta, pongo ai voti quella dell'onorevole Barazzuoli...

BARAZZUOLI. Domando di parlare per fare una dichiarazione.

Ritiro anche questa parte del mio emendamento, poichè, essendo stata approvata la proposta ministeriale, non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti il terzo comma proposto dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato.)

RAELLI. Riprendo l'emendamento dell'onorevole Barazzuoli.

Voci. Non si può.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 13 nel suo complesso.

(Dopo prova e controprova, è ammesso.)

Ora verrebbe la proposta aggiuntiva dell'onorevole Mancini.

MANCINI. Domanderei che fosse inviata alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, questa proposta sarà stampata e trasmessa alla Commissione affinché possa riferire sulla medesima.

« Art. 14. La conversione, a cui per le leggi enunciate nell'articolo 1 sono soggetti gli immobili degli enti ecclesiastici conservati nella città di Roma, potrà essere fatta dai rappresentanti, investiti o amministratori di detti enti che, entro il termine di tre mesi, dichiarino alla Giunta di volere essi medesimi eseguire la conversione, e presentino un prospetto dei beni soggetti a conversione colla indicazione del metodo di effettuarla, che dovrà essere approvato dalla Giunta.

« Le vendite saranno fatte all'asta pubblica davanti a pubblico notaio designato dalla Giunta, in base ai capitoli generali e speciali pure approvati previamente da essa, alla quale spetta anche di renderle esecutive.

« Il prezzo sarà impiegato in rendita dello Stato, al corso del giorno dell'investimento; e la rendita sarà intestata all'ente a cui i beni appartengono.

« Il prezzo dei beni appartenenti alle cinque basiliche maggiori ed alla Propaganda Fede potrà, con l'approvazione della Giunta, essere anche impiegato in canoni, titoli fondiari ed altri capitali fruttiferi. »

MANCINI. Io non so se, nello stato in cui la Camera si trova, si possa intraprendere una seria discussione sulla grave questione della conversione, e se non sia meglio, essendo già le sei, di rimandarla a domani.

Sono tre articoli, 14, 15 e 16, che vogliono essere o tutti approvati, o tutti soppressi.

Voci a sinistra. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La discussione su quest'articolo sarà rimandata a domani.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici;

2° Discussione del progetto di legge sull'ordinamento dei giurati.